Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 25 agosto 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE COMMERCIO E TURISMO

Servizio del turismo

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 176 del 29 luglio 1999)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 giugno 1999, n. 14/SG/RAG.

Modifica di denominazione dei capitoli 486 dello stato di previsione dell'entrata e 1558 e 1577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile con proprie ordinanze n. 2861 dell'8 ottobre 1998 e n. 2943 del 22 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha autorizzato la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ad estendere l'utilizzo della somma residua di lire 18 miliardi del mutuo di lire 22 miliardi - già destinati per far fronte agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle Province di Udine e Pordenone, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 - per la predisposizione e l'attuazione di interventi urgenti per la rimozione dei pericoli ed il ripristino delle infrastrutture nei territori delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 12 settembre 1998 e 5, 6 e 7 ottobre 1998, nonché per la predisposizione e l'attuazione di interventi atti a prevenire il ripetersi dei rischi e dei danni in concomitanza di eventi analoghi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1º ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 gennaio 1999 concernente l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato il 1º ottobre 1998 nel territorio delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esiste il capitolo **486** relativo all'acquisizione dei fondi per l'ammortamento del mutuo stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono i corrispondenti capitoli **1558** e **1577** relativi, rispettivamente, alla quota interessi e alla quota capitale dell'ammortamento del mutuo contratto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

RAVVISATA la necessità di adeguare la denominazione dei citati capitoli alle finalità ed all'estensione temporale e territoriale di cui in premessa;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.10;

VISTA la legge 6 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

La denominazione del capitolo **486** dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è così modificata:

«*Assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento dei mutui contratti* ***per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti privati previsti*** *dall'articolo 4 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996,* ***convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677***, in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle Province di Udine e Pordenone, ***nonché per la predisposizione e l'attuazione degli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e il ripristino delle infrastrutture nei territori delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998 e 5, 6 e 7 ottobre 1998, e per la predisposizione e attuazione di interventi rivolti anche a prevenire il ripetersi di rischi e di danni analoghi***».

Art. 2

La denominazione del capitolo **1558** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è così modificata:

«*Interessi, spese ed oneri accessori sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti privati previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996,* ***convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,*** *in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle Province di Udine e Pordenone,* ***nonché per la predisposizione e l'attuazione degli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e il ripristino delle infrastrutture nei territori delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998 e 5, 6 e 7 ottobre 1998, e per la predisposizione e attuazione di interventi rivolti anche a prevenire il ripetersi di rischi e di danni analoghi***».

Art. 3

La denominazione del capitolo **1577** dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è così modificata:

«*Quota capitale compresa nella rata di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi a favore dei soggetti privati previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996,* ***convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,*** *in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle Province di Udine e Pordenone,* ***nonché per la predisposizione e l'attuazione degli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e il ripristino delle infrastrutture nei territori delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre 1998 e 5, 6 e 7 ottobre 1998, e per la predisposizione e attuazione di interventi rivolti anche a prevenire il ripetersi di rischi e di danni analoghi***».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 giugno 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 agosto 1999, n. 0253/Pres.

Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Udine. Approvazione nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota della Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa, con sede in Udine, del 5 maggio 1999 con la quale la stessa alla luce del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha chiesto di modificare lo Statuto attualmente in vigore;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della stessa Banca del 28 aprile 1999, nella quale è stata approvata la bozza del nuovo Statuto al fine di recepire le variazioni conseguenti all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 e delle istruzioni di vigilanza relative alle Banche di Credito Cooperativo;

VISTA la nota prot. n. FIN. 9851/III/D-1/1-24 del 12 maggio 1999, della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito;

VISTA la nota prot. n. 3022 del 19 maggio 1999 della Banca d'Italia, filiale di Udine;

VISTA la nota prot. n. FIN. 10626/III/D-1/1-24 del 24 maggio 1999, della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito;

VISTA la nota prot. n. 3237 del 28 maggio 1999 della Banca d'Italia - filiale di Udine, con la quale è stato espresso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, parere favorevole in ordine alle ipotesi di modifiche statutarie sottoposte all'approvazione della Regione e sono state formulate altresì alcune osservazioni;

CONSIDERATO che le variazioni apportate al testo statutario così come proposte dalla Banca d'Italia, filiale di Udine sono state integralmente recepite ed accettate dalla Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa, con sede in Udine;

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa, con sede in Udine, del 29 maggio 1999, rogito del notaio dott. Tania Andrioli di Udine, n.ro di rep. 23227 e n.ro di racc. 4872;

VISTO il successivo atto di rettifica del 25 giugno 1999, rogito del notaio dott. Tania Andrioli di Udine, n.ro di rep. 23276 e n.ro di racc. 4900;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2125 del 2 luglio 1999;

VISTO il testo dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa, con sede in Udine;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

– È approvato il nuovo Statuto sociale della «Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Udine, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 6 agosto 1999

p. IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

STATUTO SOCIALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI UDINE E BRESSA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA UDINE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

È costituita una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata «Banca di Credito Cooperativo di Udine e Bressa - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata».

Art. 2

Sede e competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Udine (Provincia di Udine), via Tricesimo, 85.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3

Adesione alle Federazioni

La Società aderisce alla Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli-Venezia Giulia e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 4

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costitui-

te, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o hanno sede ovvero svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che siano amministratori o dipendenti di altra Banca o Istituto di Credito, coloro che siano soci di altra Banca di Credito Cooperativo e coloro che siano soci, amministratori o dipendenti di società non bancarie, esercenti attività finanziarie ed operanti nella zona di competenza della società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia e coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 7

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o precedentemente acquistate ai sensi dell'articolo 21, 1° comma dello statuto, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal

consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 5.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 13

Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

– nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di amministrazione o di sindaci;

– che abbiano perso i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;

c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;

d) che abbia arrecato danni patrimoniali alla società;

e) che risulti socio, amministratore o dipendente di altra Banca di Credito Cooperativo o di società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;

f) che risulti amministratore o dipendente di altra Banca o Istituto di credito.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutato e del sovrapprezzo versate in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ

Art. 15

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e

l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di vigilanza:

a) in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa;

b) in società strumentali;

c) in società non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro i limiti stabiliti dall'Organo di vigilanza.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento di titoli di imprese non finanziarie è ammessa nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c).

Art. 16

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite delle competenze territoriali le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di vigilanza.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;

d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di lire 50.000 (cinquantamila) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con

lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 22

Sovrapprezzo

Il consiglio di amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'articolo 2525 cod. civ., con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sentito il collegio sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo, se nominato;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio dei probiviri.

TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e le rispettive competenze sono fissate dalla legge.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sarà affisso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società. Il consiglio di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso della prima, ma, non per lo stesso giorno fissato per quest'ultima. Se il giorno della seconda convocazione non è fissato nell'avviso per la prima, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quanto ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire, su invito del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli interve-

nuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27
Costituzione dell'assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Art. 28
Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Art. 29
Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32
Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette a undici consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della Società e coloro che sono legati ad essa, o a sue società controllate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche, comprese le Banche di Credito Cooperativo, o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti di categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, coniugi o affini con altri consiglieri o dipendenti della Società, fino al terzo grado incluso.

Art. 33
Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

I consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e del vice presidente.

I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34
Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

Il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a cinque riunioni consecutive o nell'arco dell'anno non partecipi almeno alla metà delle riunioni del consiglio, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dallo stesso consiglio di amministrazione che può procedere, con l'approvazione del collegio sindacale, per cooptazione all'integrazione dell'Organo.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

– l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;

– la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;

– la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;

– l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;

– l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

– l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;

– la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;

– l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, anche per la nomina e la disciplina di comitati di sconto con funzioni consultive;

– le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Sempre in materia di erogazione del credito, il consiglio può inoltre delegare al presidente, o al vicepresidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, esclusivamente in caso di urgenza.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36

Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia quando si tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari riguardo ai quali taluno dei consiglieri, dei sindaci o il direttore abbiano interesse diretto o indiretto, può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto importa la reiezione della proposta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, su invito del consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito li-

bro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 40

Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

Il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due a quattro componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38.

Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il direttore.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35, il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili e devono essere scelti tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dagli uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugi o di affinità fino al quarto grado con dipendenti della Società e la carica di consigliere in altra banca anche se Banca di Credito Cooperativo, o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, ne assume le funzioni il sindaco effettivo più anziano di nomina. Il collegio si completa con il sindaco supplente più anziano di età.

Art. 43

Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.

I verbali ed atti del collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della Federazione locale e/o nazionale.

TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45
Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

È di competenza del collegio dei probiviri, oltre alla decisione definitiva sul ricorso dei soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

TITOLO XII
DIRETTORE

Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice-direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47
Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione o revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'articolo 40, al presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48
Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 50

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, e i dividendi maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XVI

REGOLAMENTI

Art. 51

Il funzionamento dell'assemblea dei soci potrà essere disciplinato da un apposito regolamento proposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Le modalità di calcolo di eventuali ristorni saranno disciplinate da apposito regolamento proposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52

In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, il consiglio di amministrazione si compone di tredici membri in via transitoria, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1999.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 45 la nomina dei membri del collegio dei probiviri viene rinviato alla prossima assemblea ordinaria dei soci in concomitanza del rinnovo delle cariche sociali.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 agosto 1999, n. 0254/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, in rappresentanza del settore del credito e delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di commercio di Udine 12 gennaio 1998, n. 3;

VISTO il D.P.G.R. 10 luglio 1998, n. 0261/Pres. con il quale sono state individuate le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le Associazioni dei consumatori - o loro raggruppamenti - designanti i membri componenti il Consiglio, nonché il numero di consiglieri che ciascuna Organizzazione ed Associazione provvederà a designare;

VISTO il D.P.G.R. 4 settembre 1998, n. 0317/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Udine i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 21 maggio 1999 dal membro componente avv. Claudio Beorchia, designato dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione congiunta comunicata con nota del 16 luglio 1999 dalle Associazioni interessate;

ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonchè l'assenza di cause ostative alla nomina;

DECRETA

– nell'ambito del settore del credito e delle assicurazioni, rappresentato nel Consiglio camerale di Udine, ed in base alla designazione congiunta pervenuta dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), apparentate tra loro, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine il p.i. Alessandro Salvin, in sostituzione dell'avv. Claudio Beorchia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 6 agosto 1999

p. IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 maggio 1999, n. 35/RAG.

Reiscrizione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.052.481.175 per l'anno 1999 dal capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco, facente parte integrante dei presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa, sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detti importi ai pertinenti capitoli di spesa nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata, mediante prelevamento di complessive lire 1.052.481.175 dal capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, e precisamente:

CAPITOLO	IMPORTO
2200	299.697.960
2240	2.496.800
4370	102.000.000
5170	47.056.010
5802	68.969.430
5807	125.054.756
5832	372.266.223
5903	8.628.179
5904	7.059.420
7681	19.252.397

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Art. 1

Sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono iscritti gli importi a fianco di ciascuno indicati:

CAPITOLO	IMPORTO
2200	299.697.960
2240	2.496.800
4370	102.000.000
5170	47.056.010
5802	68.969.430
5807	125.054.756
5832	372.266.223
5903	8.628.179
5904	7.059.420
7681	19.252.397

Art. 2

Dal capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 1.052.481.175.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 maggio 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 203

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1999

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1479/1994	Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste	118.481.160	2200

1480/1994	Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste	181.216.800	2200
475/1995	R.T.I. - Reti televisive italiane S.p.A. (con sede legale in Roma)	2.496.800	2240
379/1989	Unità sanitaria locale n. 1 Triestina - Trieste	102.000.000	4370
31/1995	Coop. Guarnerio D'Artegna	14.106.260	5170
31/1995	Dott. Garlatti Roberta	5.282.250	5170
31/1995	Coop. Guarnerio D'Artegna	4.760.000	5170
31/1995	Coop. Guarnerio D'Artegna	19.040.000	5170
49/1995	Dott. Maria Beatrice Bertone	1.547.000	5170
49/1995	Dott. Maria Beatrice Bertone	2.320.500	5170
331/1995	Istituto regionale formazione professionale - Trieste	68.969.430	5802
113/1994	Centro formazione agricola permanente delle famiglie rurali del F.V.G.	42.785.865	5807
116/1994	Ente nazionale formaz. e addestram. professionale - E.N.F.A.P. - Gorizia	82.268.891	5807
594/1992	I.F.A.P. - I.R.I. - Servizi per la formazione - S.C.P.A. - Roma	372.266.223	5832
261/1993	Euro Soc. coop. r.l. Pordenone	8.628.179	5903
261/1993	Euro Soc. coop. r.l. Pordenone	7.059.420	5904
858/1995	Colorprint S.p.A. - Coseano	19.252.397	7681
	TOTALE	1.052.481.175	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 maggio 1999, n. 36/RAG.

Reiscrizione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 2.761.379.161 per l'anno 1999 dal capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detti importi ai pertinenti capitoli di spesa nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata, mediante prelevamento di complessive lire 2.761.379.161, dal capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e precisamente:

CAPITOLO	IMPORTO
1496	3.704.587
1497	17.680.427
2020	29.310.000
2360	125.537.800
3712	2.233.206.305
4434	351.940.042

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Art. 1

Sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate:

CAPITOLO	IMPORTO
1496	3.704.587
1497	17.680.427
2020	29.310.000
2360	125.537.800
3712	2.233.206.305
4434	351.940.042

Art. 2

Dal capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo complessivo di lire 2.761.379.161; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9/RAG del 28 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 maggio 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 204

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1999

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1221/1993	Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste	3.704.587	1496
1358/1993	Andromeda S.r.l. Campolongo Maggiore Venezia	17.680.427	1497
69/1993	Comune di Campolongo al Torre	29.310.000	2020
154/1990	Comune di Fiumicello	49.765.800	2360
1300/1991	Comune di Ovaro	26.920.000	2360
2258/1992	Comune di Barcis	29.263.000	2360
2268/1992	Comune di Moimacco	19.589.000	2360
529/1988	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	2.233.206.305	3712
435/1987	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 11 - del Pordenonese	103.198.580	4434
241/1989	Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali n. 11 Pordenonese	86.554.824	4434
283/1990	Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali n. 11 Pordenonese	162.186.638	4434
	TOTALE	2.761.379.161	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 maggio 1999, n. 37/RAG.

Reiscrizione al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 16.618.200 per l'anno 1999 dal capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 l'importo di lire 16.618.200 mediante prelevamento dal capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 é iscritto l'importo di lire 16.618.200.

Art. 2

Dal capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 16.618.200; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9/RAG del 28 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 maggio 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 202

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1999

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1807/1992	Battistutta Alberto e Suerz Tersilla	2.211.000	6305
1935/1993	Beneficiari vari	14.407.200	6305
	TOTALE	16.618.200	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 maggio 1999, n. 38/RAG.

Reiscrizione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 31.640.913 per l'anno 1999 dal capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli

impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detti importi ai pertinenti capitoli di spesa mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 31.640.913 dal capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e precisamente:

– al capitolo 2657, da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, l'importo di lire 29.599.580;

– al capitolo 2492 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 l'importo di lire 2.041.333;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

DECRETA

Articolo 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla Rubrica 13 - Programma 0.9.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 2657 (2.1.210.3.10.15.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di metanizzazione della comunità collinare e delle valli del Torre» e con lo stanziamento di lire 29.599.580.

Articolo 2

Sul capitolo 2492 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 2.041.333.

Articolo 3

Dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 31.640.913; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 9/RAG del 28 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 maggio 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 201

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1999

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1503/1987	Comune di Sacile	2.041.333	2492
1850/1986	Comunità montana delle valli del Torre	29.599.580	2657
	Totale	31.640.913	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 16 agosto 1999, n. 593/E/1/179.

Legge 662/1996. Realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 398/1993. Individuazione dei comuni sede di programmi di recupero urbano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 85, avente per oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), con la quale sono stati attribuiti alla regioni i finanziamenti per la realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed in particolare l'articolo 14, che prevede che i fondi di cui sopra possano essere destinati, in percentuale minima del 10% e massima del 25%, per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata (convenzionata secondo la definizione regionale), da assegnare in locazione ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 17, 18, 19 e 20, con i quali sono stati definiti gli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), con il quale, tra l'altro, in attuazione dei criteri di cui alla delibera C.I.P.E. 16 marzo 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994), sono state ripartite le somme a disposizione, assegnando alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo di L. 15.449.600.000 per le finalità di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994), con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i criteri e le modalità per la definizione dei contributi in materia di edilizia agevolata (convenzionata secondo la definizione regionale), per gli interventi di cui al citato articolo 9 del decreto-legge 398/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 dell'8 agosto 1997, registrata alla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, registro 1, foglio 366, con la quale è stato approvato il programma per l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), e sono stati fissati i termini per la pubblicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori in 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto ministeriale di messa a disposizione dei fondi;

VISTA l'approvazione del programma per l'utilizzo dei fondi da parte del Segretariato generale del Comitato edilizia residenziale, espressa con nota prot. n. 2039 del 11 dicembre 1997;

VISTO il decreto del Segretariato generale del Comitato edilizia residenziale prot. n. 368 del 30 gennaio 1998, con il quale sono stati messi a disposizione i fondi di cui alla predetta legge 662/96, articolo 2, comma 63, lettera d), per complessive Lire 15.449.600.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3692 del 18 dicembre 1998, registrata dalla Corte dei conti il 15 febbraio 1999, registro 1, foglio 41, con la quale è stato approvato il nuovo programma per l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), a seguito della mancata proposizione di interventi da parte delle Amministrazioni comunali del Friuli-Venezia Giulia, e sono stati fissati nuovi termini per la pubblicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori, determinati in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 3 marzo 1999, Bollettino Ufficiale della Regione n. 9;

VISTA la nota del Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del Comitato edilizia residenziale - prot. n. 869 del 17 marzo 1999, con la quale è stato assentito il predetto nuovo programma;

VISTA la nota prot. n. 4604 del 21 maggio 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, con la quale tutte le Amministrazioni comunali del Friuli-Venezia Giulia sono state invitate a presentare domanda di individuazione;

VISTE le domande di individuazione presentate dai comuni e riassunte nella Tabella «Istruttoria» unita alla relazione del Direttore sostituto del Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

VISTA la predetta relazione istruttoria;

VISTE le risultanze dell'istruttoria delle predette domande, riassunte nelle Tabelle «B» e «C» allegate alla relazione stessa;

RITENUTO di procedere all'individuazione dei comuni sede di programmi di recupero urbano;

DECRETA

Art. 1

È approvata l'allegata relazione relativa all'istruttoria proposta dal Direttore sostituto del Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano.

Art. 2

Sono individuati, quali sedi dei programmi di recupero urbano, i comuni di cui alla Tabella «B», della relazione istruttoria allegata.

Art. 3

Le domande dei comuni di cui alla Tabella «C» della relazione istruttoria allegata, non sono accolte, per i motivi indicati nella colonna «Motivazione».

Art. 4

Il presente atto diverrà efficace dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

Entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, si provvederà alla pubblicazione del provvedimento di localizzazione degli interventi ed all'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 6

I comuni individuati dal presente provvedimento dovranno inviare, per le incombenze istruttorie, la documentazione di seguito specificata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) Relazione illustrativa dell'intero programma, con la definizione dei soggetti pubblici e privati e delle re-

lative competenze, la quantificazione e natura delle risorse ed i vincoli gravanti nella zona di intervento;

b) Relazione tecnica contenente l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e quelle di progetto;

c) Piano di fattibilità giuridico-amministrativa, relativi tempi e procedure di assolvimento;

d) Progetto preliminare degli interventi previsti;

e) Atto d'obbligo con i soggetti privati.

Trieste, 16 agosto 1999

SCUBOGNA

Allegato

Relazione sull'istruttoria svolta per l'attuazione del programma per l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d).

Programmi di recupero urbano.

1. Attività istruttoria svolta.

A seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma (D.G.R. 3692/1998), l'Ufficio ha iniziato l'attività propedeutica alla predisposizione del provvedimento di individuazione dei Comuni.

Le Amministrazioni comunali della Regione sono state invitate a partecipare al programma. Sono stati assolti tutti gli obblighi relativi alle comunicazioni di legge riguardo al responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

Al fine di poter predisporre il provvedimento in tempo utile per la pubblicazione entro il 30 agosto, è stato assegnato il termine del 12 luglio per la presentazione delle domande di partecipazione.

Sono state presentate 39 domande da parte di 36 comuni.

È stato inoltre effettuato un supplemento di istruttoria (nota prot. EST-6958-E/1/457-A del 30 luglio 1999) nei confronti di dieci Amministrazioni comunali che, pur dichiarando la presenza di privati operatori disposti ad investire risorse finanziarie, non hanno indicato se nell'ambito di intervento fosse già presente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, requisito questo previsto espressamente dal decreto-legge 398/1993 e dal D.M. 1 dicembre 1994, assegnando quindi un ulteriore termine per rispondere fissato al 6 agosto 1999. Entro quella data le risposte pervenute hanno confermato i dati iniziali di inesistenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, salvo i casi dei Comuni di San Quirino e Villa Santina, che hanno integrato le precedenti informazioni.

2. Metodo di valutazione delle domande.

Le domande pervenute sono state esaminate sia nella scheda predisposta dall'Ufficio, contenente lo schema di domanda di individuazione e alcune informazioni sommarie, ma essenziali, sia nelle relazioni allegate ed nei quadri economici di massima.

I dati sono stati riportati nelle tre tabelle allegate.

La tabella «Istruttoria» riporta l'elenco delle domande pervenute e i dati salienti di ciascun intervento proposto, la tabella «B» riporta l'elenco dei Comuni individuati quali sedi di programmi di recupero urbano, la tabella «C» riporta le domande non accolte e i relativi motivi di esclusione. Va precisato che il Comune di Villa Santina, che ha presentato una proposta non corredata da relazione descrittiva degli interventi, si propone venga ugualmente inserito tra i Comuni individuati quali sede di programmi di recupero urbano in quanto, nelle note inviate, dichiara comunque il possesso dei requisiti per accedere alla selezione.

Per ciascuna proposta è stato verificata l'esistenza degli elementi costituenti i programmi di recupero urbano (decreto-legge 398/1993, articolo 11 e D.M. 1 dicembre 1994) con una particolare evidenza per i seguenti aspetti:

- compresenza di capitale pubblico e privato;
- esistenza nell'ambito di intervento di patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- esistenza nell'ambito di intervento di un piano attuativo (P.E.E.P. o P.R.P.C. o equivalenti) vigente;

Non essendo attualmente in discussione la localizzazione dell'intervento, bensì solamente l'individuazione di comuni sede di programmi di recupero urbano (la localizzazione avverrà successivamente tra i comuni individuati in questa fase e solo allora sarà necessario che lo strumento urbanistico sia adeguato), ai fini della presente istruttoria sono state valutate positivamente le domande che soddisfacevano ai requisiti obbligatoriamente previsti per questo genere di programmi: compresenza di capitale pubblico e privato e l'esistenza, nell'ambito di intervento, di una quota di patrimonio di edilizia residenziale pubblica al cui servizio prevalente deve comunque rimanere l'intervento. L'esistenza nell'ambito di intervento di un piano attuativo vigente (P.E.E.P. o P.R.P.C. o equivalenti) sarà condizione necessaria per giungere alla localizzazione dell'intervento.

Trieste, 13 agosto 1999

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDO URBANO:
ing. Luciano Agapito

Domande presentate dai comuni per l'individuazione di programmi di recupero urbano — Tabella "Istruttoria"

Comune	PRPC vigente	Finanziamento richiesto ex l. 662/96	finanziamento pubblico non 662	finanziamento di privati	residenza pubblica nell'ambito	Presenza di privati	Numero alloggi in locazione	Costo delle opere per locazione	ricevibile
Azzano Decimo	no	1.500.000.000	300.000.000	700.000.000	0	si	3	250.000.000	no
Bagnaria Arsa	?	0	0	0	0	no	0	0	no
Basiliano	si	0	0	0	0	no	0	0	no
Bertiolo	si	0	0	0	0	?	0	0	no
Buttrio	no	500.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Buttrio	no	310.000.000	0	0	2	no	0	0	no
Camino al Tagliamento	no	2.200.000.000	0	350.000.000	0	si	6	1.000.000.000	no
Casarsa della Delizia	si	1.818.648.500	924.825.000	6.257.925.000	10	si	0	0	si
Cassacco	si	800.000.000	400.000.000	1.000.000.000	0	si	4	650.000.000	no
Cervignano del Friuli	no	500.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Cividale del Friuli	si	0	0	0	0	no	0	0	no
Claut	no	1.600.000.000	0	800.000.000	12	si	3	450.000.000	si
Codroipo	no	3.500.000.000	3.525.000.000	18.225.000.000	35	si	0	0	si
Cordenons	si	0	0	4.500.000.000	0	si	0	0	no
Coseano	si	2.040.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Gonars	si	2.134.240.000	0	0	0	si	0	0	no
Latisana	si	3.711.200.000	0	0	0	no	0	0	no
Lignano Sabbiadoro	no	400.000.000	500.000.000	0	0	no	11	1.000.000.000	no
Martignacco	no	3.000.000.000	300.000.000	7.700.000.000	0	si	3	600.000.000	no
Mossa	no	2.250.000.000	250.000.000	100.000.000	0	si	0	0	no

Domande presentate dai comuni per l'individuazione di programmi di recupero urbano

Tabella "Istruttoria"

Paluzza	si	0	0	0	0	no	0	0	no
Pasiano di Pordenone	no	2.100.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Pocenia	si	2.960.000.000	0	2.284.000.000	0	si	2	480.000.000	no
Pocenia	si	2.040.000.000	0	1.580.000.000	0	si	6	1.300.000.000	no
Polcenigo	si	2.700.000.000	1.300.000.000	0	6	no	0	0	no
Pordenone	si	3.500.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Pozzuolo del Friuli	?	17.000.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Precenicco	no	4.000.000.000	0	0	10	no	0	0	no
San Daniele del Friuli	si	4.900.000.000	5.000.000.000	4.700.000.000	73	si	8	2.045.000.000	si
San Giorgio di Nogaro	si	1.152.030.000	0	0	0	no	0	0	no
San Giorgio di Nogaro	si	797.537.500	0	0	0	no	0	0	no
San Giorgio di Nogaro	si	770.000.000	0	0	0	no	0	0	no
San Giovanni al Natisone	no	0	0	0	0	no	0	0	no
San Quirino	no	2.700.000.000	0	1.600.000.000	8	si	0	0	si
San Vito al Tagliamento	si	3.744.000.000	2.088.960.000	11.022.050.000	56	si	0	0	s
San Vito al Torre	no	17.197.500.000	0	0	0	no	0	0	no
Savogna	no	5.270.000.000	0	0	0	no	0	0	no
Sesto al Reghena	no	1.530.000.000	400.000	1.870.000.000	0	si	0	0	no
Villa Santina	no	1.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	7	si	20	3.000.000.000	si

Tabella allegata "B"

Comuni individuati quali sede di programmi di recupero urbano

Comune	Prov	PRPC vigente	finanziamento richiesto ex l. 662	finanziamento pubblico non 662	finanziamento di privati	residenza pubblica esistente nell'ambito	Presenza di privati	n. alloggi in locazione	Costo delle opere per locazione
Casarsa della Delizia	PN	si	1.818.648.500	924.825.000	6.257.925.000	15 alloggi	si	0	0
Claut	PN	no	1.600.000.000	0	800.000.000	12 alloggi	si	3	450.000.000
Codroipo	UD	no	3.500.000.000	3.525.000.000	18.225.050.000	35 alloggi	si	0	0
San Daniele del Friuli	UD	si	4.900.000.000	5.000.000.000	4.700.000.000	73 alloggi	si	8	2.045.000.000
San Quirino	PN	no	2.700.000.000	0	1.800.000.000	8 alloggi	si	0	0
San Vito al Tagliamento	PN	si	3.744.000.000	2.088.960.000	11.022.050.000	56 alloggi	si	0	0
Villa Santina	UD	no	1.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	7 alloggi	si	20	3.000.000.000
TOTALI			18.262.648.500	11.538.785.000	42.804.975.000				

Il finanziamento complessivo a carico dello Stato ai sensi della l. 662/96, deriverà da quanto richiesto dal Comune più il contributo per la realizzazione degli alloggi da assegnare in locazione convenzionata.

Domande di individuazione per programmi di recupero urbano non accolte Tabella allegata "C"

Comune	PRPC vigente	finanziamento richiesto ex l. 662	finanziamento pubblico non 662	finanziamento di privati	residenza pubblica esistente nell'ambito	Privati	Motivazione
Azzano Decimo	no	1.500.000.000	300.000.000	700.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Bagnaria Arsa	?	0	0	0	0	rc	domanda presentata incompleta; non è al servizio della residenza pubblica, non ci sono privati operatori ed i finanziamenti non sono indicati
Basiliano	si	0	0	0	0	no	domanda presentata incompleta, senza relazione e quadro economico di spesa, non è al servizio della residenza pubblica, non ci sono privati operatori ed i finanziament. non sono indicati.
Bertiolo	si	0	0	0	0	?	domanda presentata incompleta, senza relazione e quadro economico di spesa, non è al servizio della residenza pubblica ed i finanziamenti non sono indicati
Buttrio	no	500.000.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Buttrio	no	310.000.000	0	0	2	no	non ci sono privati operatori
Camino al Tagliamento	no	2.200.000.000	0	350.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Cassacco	si	800.000.000	400.000.000	1.000.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Cervignano del Friuli	no	500.000.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori, manca la relazione ed il quadro economico di spesa
Cividale del Friuli	si	0	0	0	0	no	domanda incompleta (scheda), senza indicazione degli operatori privati e dell'asservimento all'edilizia residenziale pubblica, né del finanziamento necessario
Cordenons	si	0	0	4.500.000.000	0	si	non identificabile i finanziamento ex l. 662/96 e non è al servizio dell'edilizia residenziale pubblica
Coseano	si	2.040.000.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Gonars	si	2.134.240.000	0	0	0	si	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Latisana	si	3.711.200.000	0	0	0	no	domanda incompleta (scheda), senza indicazione degli operatori privati e dell'asservimento all'edilizia residenziale pubblica
Lignano Sabbiadoro	no	400.000.000	600.000.000	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Martignacco	no	3.000.000.000	300.000.000	2.700.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Mossa	no	2.250.000.000	250.000.000	100.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica

Domande di individuazione per programmi di recupero urbano non accolte Tabella allegata "C"

Paluzza	si	0	0	0	0	no	domanda presentata in ritardo (27/07/99), senza scheda di rilevazione, della relazione e del quadro economico di massima, mancano gli operatori privati, non c'è patrimonio di edilizia residenziale pubblica, non è indicato il finanziamento richiesto
Pasiano di Pordenone	no	3.100.000.000	0	0	0	no	domanda incompleta (scheda), senza indicazione degli operatori privati e dell'asservimento all'edilizia residenziale pubblica
Pocenia	si	2.980.000.000	0	2.294.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Pocenia	si	2.040.000.000	0	1.560.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica
Polcenigo	si	2.200.000.000	1.300.000.000	0	6	no	non ci sono privati operatori
Pordenone	si	3.500.000.000	0	0	0	no	domanda presentata in ritardo (19/07/99), priva della scheda di rilevazione, della relazione e del quadro economico di massima, mancano gli operatori privati e non è verificabile l'asservimento all'edilizia residenziale pubblica
Pozzuolo del Friuli	?	17.000.000.000	0	0	0	no	domanda incompleta (scheda), senza indicazione degli operatori privati e dell'asservimento all'edilizia residenziale pubblica
Precenicco	no	4.000.000.000	0	0	10	no	non è stata allegata la relazione tecnica e non ci sono privati operatori
San Giorgio di Nogaro	si	1.152.030.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
San Giorgio di Nogaro	si	797.537.500	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
San Giorgio di Nogaro	si	770.000.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
San Giovanni al Natisone	no	0	0	0	0	no	domanda incompleta (scheda), senza indicazione dei finanziamenti necessari, degli operatori privati e dell'asservimento all'edilizia residenziale pubblica
San Vito al Torre	no	17.197.500.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Savogna	no	5.270.000.000	0	0	0	no	non è al servizio della residenza pubblica e non ci sono privati operatori
Sesto al Reghena	no	1.530.000.000	400.000	1.870.000.000	0	si	non è al servizio della residenza pubblica

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 28 luglio 1999, n. EST. 557-D/ESP.4224 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale, formazione di un tratto di marciapiede e creazione di una pista ciclabile in via G. Guerin da parte del Comune di Ronchis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Ronchis è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Ronchis - Provincia di Udine
Legge 865/1971 - Regione agraria n. 14

P.ta 2.065, destinazione urbanistica: E6
fg. 14, mapp.le 484 superficie mq. 1.210
consistenza: prato
superf. da espropriare mq. 77
Indennità: mq. 77 x L./mq. 1.500 = L. 115.500

Ditta catastale: Galetti Silvano nato a Ronchis il 23 agosto 1939.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 28 luglio 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 agosto 1999, n. EST.568-D/ESP.4155 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Castions di Strada, per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada comunale denominata via Selvis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Castions di Strada è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione agraria n. 14
Comune censuario di Castions di Strada - Provincia di Udine

1) Partita 1.104, foglio 11
mapp.le 286, superficie mq. 1.850
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1.850
Indennità: mq. 1.850 x L./mq. 3.000 = L 5.550.000

mapp.le 324, superficie mq. 120
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare mq. 120
Indennità: mq. 120 x L./mq. 1.000 = L. 120.000

mapp.le 325, superficie mq. 1.420
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 1.420
Indennità: mq. 1.420 x L./mq. 3.000 = L. 4.260.000

sommano L. 9.930.000
pari a euro 5.128,42

Ditta catastale: Grandi Maria nata a Castions di Strada il 4 marzo 1909 - deceduta.

Ditta attuale presunta: Billia Dorina nata a Castions di Strada il 21 ottobre 1953.

2) Partita 5.580, foglio 11
mapp.le 859, superficie mq. 300
consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare mq. 300
Indennità mq. 300 x L./mq. 1.000 = L. 300.000
pari a euro 154,94

Ditta catastale: D'Ambrosio Emilio nato a Castions di Strada il 19 aprile 1934.

Ditta attuale presunta: Zanello Mario nato a Castions di Strada il 17 novembre 1944.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 3 agosto 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 agosto 1999, n. EST.570-D/ESP/4352 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un'area pubblica nella zona fra via Missio e via Naroncis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pasian di Prato è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine

1) P.C. 557, foglio 12, mapp. 68, di mq. 1870,
superficie da espropriare: mq. 1870,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1500 x mq. 1870 = L. 2.805.000
(Euro 1.448,66)

Ditta catastale: Degano Silvana nata a Tarvisio il 5 maggio 1929.

2) P.C. 2216, foglio 12, mapp. 69, di mq. 1990,
superficie da espropriare: mq. 1990,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1500 x mq. 1990 = L. 2.985.000
(Euro 1.541,62)

Ditta catastale: Eredi Romanello Ines: Del Torre Gianpietro nato a Pasian di Prato il 18 maggio 1938; Del Torre Ivano nato a Pasian di Prato il 28 luglio 1933; Del Torre Elia nato a Pasian di Prato il 21 febbraio 1936; Del Torre Riccardo nato a Pasian di Prato il 30 luglio 1946.

3) P.C. 8445, foglio 12, mapp. 247, di mq. 1260,
superficie da espropriare: mq. 1260,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 2.700 x mq. 1260 = L. 3.402.000
(Euro 1.756,99)

Ditta catastale: Cosatti Laura nata a Udine il 4 luglio 1954; Cosatti Manlio nato a Udine il 4 luglio 1956; Cosatti Maria Cristina nata a Udine il 6 settembre 1951; Cosatti Marina nata a Udine il 21 settembre 1952; Cosatti Massimiliano nato a Udine il 7 luglio 1955; Rosso Liana nata a Udine il 14 giugno 1927.

4) P.C. 3353, foglio 12, mapp. 71, di mq. 2550,
superficie da espropriare: mq. 2550,
in natura: frutteto,
indennità: L./mq. 4.000 x mq. 2550 = L. 10.200.000
(Euro 5.267,86)

Ditta catastale: Leita Rosina nata a Pasian di Prato il 4 febbraio 1929.

5) P.C. 8445, foglio 12, mapp. 70, di mq. 2230,
superficie da espropriare: mq. 2230,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 2700 x mq. 2230 = L. 6.021.000.
(Euro 3.109,59)

Ditta catastale: Cosatti Laura nata a Udine il 4 luglio 1954; Cosatti Manlio nato a Udine il 4 luglio 1956; Cosatti Maria Cristina nata a Udine il 6 settembre 1951; Cosatti Marina nata a Udine il 21 settembre 1952; Cosatti Massimiliano nato a Udine il 7 luglio 1955; Rosso Liana nata a Udine il 14 giugno 1927.

6) P.C. 8722, foglio 12, mapp. 249, di mq. 4694,
superficie da espropriare: mq. 4694,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1500 x mq. 4694 = L. 7.041.000
(Euro 3.636,37)

Ditta catastale: Cojutti Marco nato a Udine il 2 marzo 1954.

7) P.C. 7570, foglio 12, mapp. 461, di mq. 1510,
superficie da espropriare: mq. 1382,
in natura: prato.
indennità: L./mq. 1500 x mq. 1382 = L. 2.073.000
(Euro 1.070,62)

Ditta catastale: Cecotti Lidia nata a Pasian di Prato il 17 marzo 1942; Cecotti Sergio nato a Pasian di Prato il 25 luglio 1943.

8) P.C. 1/2610, foglio 12, mapp. 1074, di mq. 1080,
superficie da espropriare: mq. 3080,
in natura: bosco assimilato a pioppeto,
indennità: L./mq. 2.500 x mq. 3080 = L. 7.700.000

Soprassuolo a corpo: L. 3.848.000

Totale L. 11.548.000
(Euro 5.964,04)

Ditta catastale: Cecotti Marco nato a Pasian di Prato il 5 luglio 1935.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 3 agosto 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 agosto 1999, n. EST.571-D/ESP/4352 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un'area pubblica nella zona fra via Missio e via Naroncis.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) PT 8371, foglio 12, mappale 462, di mq. 3420,
superficie da espropriare mq. 3420,
in natura: seminativo,
R.D.: 63270 L/mq. (63270:3420) = 18,5 L./mq. R.D.
18,5 x 10 = L. 185
indennità: (67.000 + 185)/2 = L. 33.593
L. 33.593 x mq. 3420 = L. 114.888.060
(L. 114.888.050 - 40%) = L. 91.910.448
(Euro 47.467,78)

Ditta catastale: Cecotti Adriano nato a Pasian di Prato il 27 dicembre 1944 proprietario.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 3 agosto 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA 20 luglio 1999, n. 429/Istr.

Bando di concorso per il conferimento, ai sensi della legge regionale n. 10/1980, di assegni di studio per l'anno accademico 1999/2000 a studenti che frequentano l'Università all'estero.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

(ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 151 del 1 settembre 1997);

VISTA la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme regionali in materia di diritto allo studio» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Capo II della predetta legge regionale n. 10/1980, che prevede interventi a favore degli studenti universitari;

ATTESO che l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/1980 sopra citata autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare direttamente assegni di studio a favore di studenti universitari, residenti in regione, che frequentano Università all'estero;

VISTA la D.G.R. n. 1168 del 16 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti in data 12 maggio 1999, Registro 1, foglio 181, avente per oggetto «Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 - Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura»;

VISTO il decreto n. 421/Istr. del 16 luglio 1999, con il quale:

- è stato adottato il progetto definito con la predetta delibera della Giunta regionale;
- è stato prenotato l'importo di lire 200.000.000 sul

capitolo 5081 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999;

- è stata attribuita al Direttore del Servizio dell'istruzione e della ricerca la realizzazione del progetto succitato;

RITENUTO di emanare il bando di concorso, approvato con la D.G.R. n. 1752/1998, così come confermato con la predetta D.G.R. 1168/1999, e di impegnare contestualmente la somma di lire 200.000.000, disponibile sul capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, per l'erogazione degli assegni di studio a favore degli studenti interessati;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

È emanato l'allegato bando di concorso, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento degli assegni di studio per l'anno accademico 1999/2000 a studenti residenti nella regione che frequentano Università all'estero.

Art. 2

È impegnata la somma di lire 200.000.000 (duecentomilioni) sul capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 per l'erogazione degli assegni di studio di cui in premessa.

Trieste, 20 luglio 1999

SEPIN

Allegato

Bando di concorso per il conferimento, ai sensi della legge regionale n. 10/1980, di assegni di studio per l'anno accademico 1999/2000 a studenti che frequentano l'Università all'estero.

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la concessione di assegni di studio per l'anno accademico 1999/2000 a favore degli studenti residenti in Friuli Venezia-Giulia che:

a) frequentino Università o Istituti d'istruzione universitaria all'estero;

b) partecipino a corsi universitari all'estero promossi dalle Università di Udine e Trieste nell'ambito di programmi di cooperazione interuniversitaria (ERASMUS, SOCRATES, ecc.).

2. La misura degli assegni (cumulabili anche con altre provvidenze) è fissata nei seguenti importi:

– per gli studenti iscritti ad Università all'estero, lire 4.500.000 annue;

– per gli studenti iscritti alle Università di Udine e Trieste e frequentanti corsi all'estero, lire 1.200.000 (per tre mesi); lire 3.000.000 (per dodici mesi).

3. Lo stanziamento disponibile viene destinato a soddisfare, prioritariamente, le domande di cui alla lettera a) del precedente comma 1). Con la somma residua si provvederà a soddisfare le domande di cui alla lettera b) sulla base delle graduatorie definite dagli ERDISU di Udine e Trieste.

Art. 2

Disposizioni per la concessione degli assegni agli studenti iscritti a Università estere

1. Per la concessione degli assegni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 1, sono fissati i seguenti requisiti di reddito e merito:

a) *requisiti di reddito*

sono ammessi gli studenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuo lordo che non ecceda i limiti contenuti nella seguente tabella:

Numero componenti	Reddito familiare complessivo
1	23.294.000
2	38.824.000
3	51.765.000
4	63.154.000
5	74.024.000
6	83.860.000
7	93.178.000

specificazioni:

- Il limite di lire 93.178.000 previsto per un nucleo familiare di 7 persone, sarà aumentato di lire 7.765.000 per ogni componente in più.
- Il reddito familiare sarà ottenuto sommando i redditi percepiti, nell'anno 1998, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, anche se non parenti.

- La condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine per la quale non si tiene conto della situazione di origine ma del nuovo nucleo familiare, sarà riconosciuta solo a condizione che lo studente abbia la propria residenza ufficiale esterna dell'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro e abbia percepito un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo per l'anno 1998 non inferiore a lire 11.181.000. In caso contrario si farà riferimento alla condizione reddituale della famiglia di origine.

  Nel caso di studente figlio di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o di divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente e tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultino sul suo stato di famiglia, compresi eventuali soggetti in affidamento al genitore alla data della presentazione della domanda stessa.

I limiti di reddito vengono innalzati calcolando un componente in più per ognuna delle seguenti situazione presenti nell'ambito del nucleo familiare:

- persone non autosufficienti, vale a dire portatore di handicap o invalido con percentuale pari o superiore al 66%;
- altro studente oltre il 18° anno di età e con meno di 26 anni di età;
- studente orfano di un genitore.

b) *requisiti di merito*

sono ammessi, gli studenti iscritti in corso ad Università estere per l'anno accademico 1999/2000:

- che abbiano superato l'esame di maturità riportando una valutazione non inferiore a 42/60 o equipollente (per i nuovi immatricolati);
- che abbiano superato almeno la metà del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti previsti dal piano di studi, arrotondato per difetto, (per gli iscritti agli anni successivi al primo). Farà fede il certificato rilasciato dall'Università attestante l'avvenuta frequenza, il piano di studi e gli esami sostenuti.

3) Le domande dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura - via S.Francesco, 37 - 34133 Trieste, entro e non oltre il 20 ottobre 1999, pena la non ammissione al concorso, sui moduli allegati al presente bando.

Art. 3

Disposizioni per le concessioni degli assegni agli studenti delle Università regionali che frequentano corsi universitari all'estero

1. Sono ammessi agli assegni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dai bandi di concorso degli E.R.Di.S.U. di competenza per l'anno accademico 1999/2000.

2. Le domande dovranno essere presentate agli E.R.Di.S.U. di appartenenza entro e non oltre il 20 ottobre 1999, pena la non ammissione al concorso.

3. Gli E.R.Di.S.U. provvederanno alla raccolta delle domande predisponendo gli elenchi degli idonei ordinati secondo i criteri di cui al comma 1 e indicando l'ammontare delle borse di studio spettanti. Gli elenchi verranno trasmessi alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura che provvederà all'approvazione dei contributi da concedere secondo i fondi disponibili così come previsto al secondo comma dell'articolo 1.

4. I pagamenti verranno effettuati non appena accertato il periodo di effettiva permanenza all'estero.

Art. 4

Disposizioni comuni

1. Non sono ammessi, agli assegni di studio di cui al presente bando, gli studenti già in possesso del diploma di laurea.

2. Le domande prive dei documenti richiesti, incomplete o irregolari, non verranno prese in considerazione. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

3. Se redatti in lingua diversa dall'italiano, i certificati universitari ed ogni altro documento allegato alla domanda, dovranno essere corredati dalla traduzione certificata con la sottoscrizione degli studenti.

4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta a corredo delle domande sono destinati esclusivamente alla elaborazione delle graduatorie per l'ammissione ai benefici del presente bando.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. Potranno essere svolti accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.

(Domanda studenti iscritti all'estero)

Alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura
via S. Francesco, n. 37
Trieste

Oggetto: legge regionale 26 maggio 1980, articolo 9 - Assegni di studio studenti iscritti all'estero.

Il sottoscritto ....
a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso

CHIEDE

la concessione dell'assegno di studio in oggetto. A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

– di essere residente a .... in via .... n. ......
– di essere iscritto alla facoltà di .... presso l'Università di ....;
– che la propria famiglia, come risulta dagli atti ufficiali del Comune di residenza, è composta da

Cognome Nome	grado di parentela	nato il	professione	reddito complessivo 98
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Se uno dei due genitori non è presente in famiglia:

che il proprio genitore ....

- vive separato di fatto (in questo caso si deve presentare l'autocertificazione del genitore separato relativo al reddito 1998);
- è deceduto;
- vive legalmente separato o divorziato.

ALLEGA

1) Fotocopia del documento d'identità;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) certificato di iscrizione all'Università all'estero
   a) certificato di maturità (per gli iscritti al I anno)
   b) certificato universitario attestante l'anno di corso, il piano di studi, gli esami sostenuti.

Data ....

Firma ....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1999, n. 2355. (Estratto).

Comune di Claut: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 45 del 23 dicembre 1998, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Claut n. 45 del 23 dicembre 1998, recante «Approvazione verbali seduta precedente»;

2. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1999, n. 2356. (Estratto).

Comune di Grado: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 26 maggio 1999, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto della reiezione dell'opposizione presentata alla variante n. 36 al Piano regolatore generale del Comune di Grado, disposta con la deliberazione consiliare n. 15 del 26 maggio 1999;

2) di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 15 del 26 maggio 1999, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale del Comune di Grado;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1999, n. 2370. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Marano Lagunare. Autorizzazione alla alienazione di aree, site nelle località denominate «Valle Grotari» e «Valle Vulcan», soggette a diritto di uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. È autorizzata l'alienazione, da parte del Comune di Marano Lagunare (Udine), di alcune aree soggette a diritto di uso civico di pesca, site nelle località denominate «Valle Grotari» e «Valle Vulcan», dell'estensione complessiva di mq. 198.813, sulla base del prezzo complessivo, a base d'asta, di lire 3.243.021.000, così catastalmente contraddistinte:

Comune di Marano Lagunare, foglio 5, mappali 31, 33, 34, 35, 36, 45, 782, 784, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 997, 1088, 1089, 1093;

2. La somma che si ricaverà dall'alienazione di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Marano Lagunare con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione di Marano Lagunare;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2424. (Estratto).

Comune di Forni di Sopra: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 20 del 2 marzo 1999, n. 21 del 9 marzo 1999, n. 22 del 23 marzo 1999, n. 24 del 29 marzo 1999 e n. 36 dell'8 giugno 1999, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1699 del 29 maggio 1998 in merito alla variante n. 11 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo piano regolatore generale comunale del Comune di Forni di Sopra, superate dalle modifiche in essa introdotte con le deliberazioni consiliari comunali n. 20 del 2 marzo 1999, n. 21 del 9 marzo 1999, n. 22 del 23 marzo 1999, n. 24 del 29 marzo 1999 e n. 36 dell'8 giugno 1999;

2. di prendere atto delle modifiche, conseguenti all'accoglimento parziale delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante n. 11 al Piano regolatore generale del comune di Forni di Sopra, introdotte con le deliberazioni consiliari n. 20 del 2 marzo 1999, n. 21 del 9 marzo 1999, n. 22 del 23 marzo 1999, n. 24 del 29 marzo 1999 e n. 36 dell'8 giugno 1999;

3. di confermare l'esecutività delle suddette deliberazioni consiliari n. 20 del 2 marzo 1999, n. 21 del 9 marzo 1999, n. 22 del 23 marzo 1999, n. 24 del 29 marzo 1999 e n. 36 dell'8 giugno 1999, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo piano regolatore generale comunale del Comune di Forni di Sopra;

4. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2443.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1994, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 280 posti, per la nomina alla qualifica di consigliere, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 570/Pers. del 21 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, registro 33, foglio 271, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 34 posti riservati al profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale n. 4442/GG, del 28 ottobre 1998, con il quale la sig.a Micheli Licia è stata nominata, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che la sig.a Micheli Licia è cessata dal servizio per dimissioni il 1 gennaio 1994, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 570/Pers. del 21 novembre 1991, con D.P.G.R. n. 264/Pers. del 20 maggio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993, registro 16, foglio 201;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 570/Pers., del 21 novembre 1991, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Pacor Giorgio, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 31,07;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Micheli Licia	26,94

3) Di dare atto che la sig.a Micheli Licia, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risulta utilmente collocata in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 31,07.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2444.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora

per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1994, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 280 posti, per la nomina alla qualifica di consigliere, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 571/Pers., del 21 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1991, registro 36, foglio 313, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 5 posti riservati al profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4424/GG e 4423/GG, del 27 ottobre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 i sigg.i Gusetti Germano e Pravisani Gianfranco;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il sig. Pravisani Gianfranco è cessato dal servizio per dimissioni il 1 marzo 1994, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 571/Pers. del 21 novembre 1991, con D.P.G.R. n. 547/Pers. del 16 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1993, registro 29, foglio 221;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 571/Pers., del 21 novembre 1991, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Valoppi Enrico, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 32,43;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Gusetti Germano	28,23
2	Pravisani Gianfranco	25,16

3) Di dare atto che i sopracitati candidati, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 32,43.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2445.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario tecnico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori in soprannumero.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1994, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 280 posti, per la nomina alla qualifica di consigliere, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 613/Pers. del 5 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1991, registro 38, foglio 173, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 3 posti riservati al profilo professionale funzionario tecnico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i D.P.G.R. 48/Pers. del 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992, registro 11, foglio 332 e 577/Pers. del 3 dicembre 1993, VS 5308 del 15 dicembre 1993 con i quali è stata modificata la sopracitata graduatoria e sono stati confermati i candidati vincitori;

VISTO il D.P.G.R. n. 676/Pers. del 17 dicembre 1992 registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro 5, foglio 33, con il quale è stata approvata la correzione di un errore materiale nella sopra citata graduatoria;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale n. 4425/GG del 27 ottobre 1998 e n. 4586/GG del 10 novembre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere tecnico, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 i sigg.i Giuliani Marco e Zoletto Mariano;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4435/GG, 4436/GG e 4446/GG del 28 ottobre 1998 con i quali sono stati rispettivamente nominati in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere agrario con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 i sigg.i Dean Mario, Gallo Giacomino e Zujani Guido;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il personale sottoindicato è cessato dal servizio per dimissioni successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui ai succitati D.P.G.R nn. 613/Pers. del 5 dicembre 1991, 48/Pers. del 21 febbraio 1992 e 577/Pers. del 3 dicembre 1993:

	cessato dal	con D.P.G.R.
Dean Mario	4 gennaio 1994	n. 345/Pers. del 22 giugno 1993, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1993, registro 17, foglio 130;
Zujani Guido	1 gennaio 1996	n. 381/Pers. del 27 settembre 1995, VS 4904 del 18 dicembre 1995;

PRESO atto che il sig. Zoletto Mariano è stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dall'1 giugno 1996, con decreto n. 408/Pers. del 18 ottobre 1995, VS 5100 del 28 dicembre 1995;

PRESO atto che il sig. Gallo Giacomino è cessato dal servizio per decesso in data 7 novembre 1991, di cui al D.P.G.R. 1/Pers. dell'8 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1992, registro 6, foglio 139;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario tecnico, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 613/Pers., del 5 dicembre 1991, di approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Redolfi Vincenzo, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 33,48;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario tecnico, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Giuliani Marco	36,74
2	Zujani Guido	29,04
3	Zoletto Mariano	25,30
4	Dean Mario	22,84
5	Gallo Giacomino	22,56

3) Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il sig. Giuliani Marco vincitore in soprannumero dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario, con profilo professionale funzionario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, a seguito dell'integrazione effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996, in quanto utilmente collocato in graduatoria.

4) Di dare atto che i sigg.i Zujani Guido, Zoletto Mariano, Dean Mario e Gallo Giacomino, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 33,48.

Con successivo provvedimento dei competenti Organi, si procederà alla nomina in soprannumero del candidato vincitore e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2446.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario didattico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori in soprannumero.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1994, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 280 posti, per la nomina alla qualifica di consigliere, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 572/Pers., del 21 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1991, registro 36, foglio 320, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 4 posti (3 posti di cui all'allegato B alla legge regionale n. 11/1990, più un posto disponibile e non assegnato nello scrutinio con decorrenza 1 gennaio 1986, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, legge regionale n. 11/1990) riservati al profilo professionale funzionario didattico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4444/GG e 4445/GG, del 28 ottobre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere didattico, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 i sigg.i Zanin Anita e Santarossa Guido;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che la sig.a Zanin Anita è cessata dal servizio per dimissioni il 19 settembre 1994, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 572/Pers. del 21 novembre 1991, con decreto n. 593/Pers. del 15 settembre 1994, VS 3422 del 28 settembre 1994;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario didattico, di cui alla legge regionale 7 marzo

1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 572/Pers., del 21 novembre 1991, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario didattico, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Segatto Enzo, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 30,75;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario didattico, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario, profilo professionale funzionario didattico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Zanin Anita	34,35
2	Santarossa Guido	31,90

3) Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, i sigg. Zanin Anita e Santarossa Guido vincitori in soprannumero dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di funzionario, con profilo professionale funzionario didattico, con decorrenza 1 gennaio 1987, a seguito dell'integrazione effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996, in quanto utilmente collocati in graduatoria.

Con successivi provvedimenti dei competenti Organi, si procederà alla nomina in soprannumero dei vincitori e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2447.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1995, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 150 posti, per la nomina alla qualifica di segretario, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 182/Pers. del 18 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993, registro 14, foglio 234 e n. 318/Pers. del 10 giugno 1993, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993, registro 14, foglio 232, con i quali è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere per i 22 posti riservati al profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4426/GG, 4427/GG, 4428/GG del 27 ottobre 1998 e n. 4591/GG del 10 novembre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 i sigg.i Fontana Paola, Stroili Anna Maria, Malalan Ester e Degrassi Sergio;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che la sig.a Fontana Paola è cessata dal servizio per dimissioni l'1 agosto 1994, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 182/Pers. del 18 marzo 1993 e n. 318/Pers. del 10 giugno 1993, con Decreto n. 241/Pers. dell'8 aprile 1994, VS 1427 del 3 maggio 1994;

PRESO ATTO che il sig. Degrassi Sergio è stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dall'1 maggio 1992, con D.P.G.R. n. 190/Pers. del 14 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro 14, foglio 90;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento ai sopracitati D.P.G.R. n. 182/Pers., del 18 marzo 1993 e n. 318/Pers. del 10 giugno 1993, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987, la sig.a Zucchi Marina, ultima dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 38,54;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1.	Stroili Anna Maria	25,55
2.	Malalan Ester	23,11
3.	Degrassi Sergio	22,98
4.	Fontana Paola	22,16

3) Di dare atto che i sopracitati candidati, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo

di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 38,54.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2448.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1995, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 150 posti, per la nomina alla qualifica di segretario, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 13/Pers. del 12 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1993, registro 8, foglio 141, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere per i 5 posti riservati al profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4437/GG, 4438/GG, 4439/GG, 4440/GG, 4441/GG del 28 ottobre 1998 e n. 4584/GG del 10 novembre 1998, con i quali sono state rispettivamente nominate, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario contabile, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 rispettivamente le sigg.e Zudich Alida, Milotti Edda, Pertoldi Lucia, Stacul Mirella, Minen Bruna Maria e Tassan-Got Renata;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il personale sottoindicato è cessato dal servizio per dimissioni successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 13/Pers. del 12 gennaio 1993:

	cessata il	con D.P.G.R.
Pertoldi Lucia	1° gennaio 1997	n. 315/Pers. del 2 settembre 1996, VS 4112 dell'11 novembre 1996;
Tassan-Got Renata	4 aprile 1995	n. 545/Pers. del 29 luglio 1994, VS 2996 del 26 agosto 1994;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio

di amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere finanziario-contabile economico, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 13/Pers. del 12 gennaio 1993, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987, la sig. Marega Fiorentina, ultima dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 38,39;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1.	Stacul Mirella	30,90
2.	Pertoldi Lucia	29,36
3.	Minen Bruna Maria	29,25
4.	Tassan-Got Renata	24,37
5.	Zudich Alida	22,62
6.	Milotti Edda	19,90

3) Di dare atto che le sopracitate candidate, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocate in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 38,39.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2449.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere tecnico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1995, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 150 posti, per la nomina alla qualifica di segretario, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTA la D.G.R. n. 1134 del 16 aprile 1999 con la quale è stata, tra l'altro, integrata la graduatoria degli idonei per il profilo professionale consigliere tecnico di cui alla citata D.G.R. n. 1195 del 19 giugno 1998;

VISTO il D.P.G.R. n. 531/Pers. del 16 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1993, registro 5, foglio 42, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere per gli 8 posti riservati al profilo professionale consigliere tecnico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale n. 4429/GG, del 27 ottobre 1998, con il quale il sig. Bezzi Adriano è stato nominato, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il sig. Bezzi Adriano è cessato dal servizio per dimissioni il 28 aprile 1997, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 531/Pers. del 16 settembre 1992, come da decreto n. 463/DR del 20 febbraio 1997, VS 701 del 27 marzo 1997;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere tecnico, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 531/Pers. del 16 settembre 1992, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Damiani Erminio, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 39,75;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere tecnico decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Bezzi Adriano	28,89

3) Di dare atto che il sig. Bezzi Adriano, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risulta utilmente collocato in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 39,75.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2450.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere forestale, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1995, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 150 posti, per la nomina alla qualifica di segretario, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 94/Pers. del 16 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993, registro 10, foglio 85, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere per i 6 posti riservati al profilo professionale consigliere forestale con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale n. 4575/GG, del 10 novembre 1998, con il quale il sig. Del Fabbro Remo è stato nominato, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del C.F.R., con decorrenza giuridica 1 luglio 1981;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il sig. Del Fabbro Remo è cessato dal servizio per dimissioni l'1 gennaio 1996, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 94/Pers. del 16 febbraio 1993, con decreto n. 384/Pers. del 27 settembre 1995, VS 5001 del 21 dicembre 1995;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi

dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere forestale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 94/Pers., del 16 febbraio 1993, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere forestale, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Di Bernardo Marcello, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 34,99;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di consigliere profilo professionale consigliere forestale decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere forestale, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Del Fabbro Remo	25,61

3) Di dare atto che il sig. Del Fabbro Remo, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di consigliere, profilo professionale consigliere forestale, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risulta utilmente collocato in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 34,99.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2451.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1996, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati

proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 60 posti, per la nomina alla qualifica di coadiutore, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 518/Pers. del 27 ottobre 1993, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1993, registro 24, foglio 200, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario per i 70 posti riservati al profilo professionale segretario amministrativo con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4430/GG del 27 ottobre 1998 e n. 4576/GG del 10 novembre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di coadiutore, profilo professionale coadiutore amministrativo, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 rispettivamente i sigg.i Carrillo Giuseppe e Riosa Sergio;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il sig. Carrillo Giuseppe è cessato dal servizio per dimissioni l'1 gennaio 1996, successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al succitato D.P.G.R n. 518/Pers. del 27 ottobre 1993 con decreto n. 433/Pers. del 6 novembre 1995, VS 5143 del 29 dicembre 1995;

PRESO ATTO che il sig. Riosa Sergio è stato collocato a riposo a domanda maturando alla data di cessazione i 40 anni di servizio, a decorrere dall'1 dicembre 1992 con D.P.G.R. n. 642/Pers. del 27 novembre 1992, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 1993, registro 1, foglio 315;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini medesimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 518/Pers. del 27 ottobre 1993, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, con decorrenza 1 gennaio 1987, la sig.a Mariani Mirta, ultima dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 38,57;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di segretario profilo professionale segretario amministrativo, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	Carrillo Giuseppe	21,71
2.	Riosa Sergio	21,67

3) Di dare atto che i sigg.i Carrillo Giuseppe e Riosa Sergio, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario amministrativo, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 38,57.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 2452.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996 per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, decorrenza 1 gennaio 1987. Approvazione della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, recante integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale n. 11/1990, ai sensi del quale il personale risultato vincitore delle procedure concorsuali di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, rinnovate a seguito di pronuncia giurisdizionale, che non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore rispetto a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure medesime, in quanto non vincitore del procedimento concorsuale annullato, deve essere scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato in soprannumero;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTA la D.G.R. n. 1996, del 19 giugno 1998, con la quale sono state approvate le graduatorie e sono stati proclamati i vincitori del concorso interno per titoli, rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, a 60 posti, per la nomina alla qualifica di coadiutore, ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge regionale n. 54/1983, con decorrenza 1 luglio 1981;

VISTO il D.P.G.R. n. 169/Pers. del 10 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1993, registro 19, foglio 16, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario per i 9 posti riservati al profilo professionale segretario tecnico con decorrenza 1 gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio della gestione giuridica del personale nn. 4422/GG, 4431/GG e n. 4432/GG del 27 ottobre 1998, con i quali sono stati rispettivamente nominati, in esito al rinnovo delle procedure concorsuali annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale, alla qualifica di coadiutore, profilo professionale coadiutore tecnico, con decorrenza giuridica 1 luglio 1981 rispettivamente i sigg.i Marchesich Pietro, Faccini Giorgio e De Colle Ezio;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

PRESO ATTO che il sig. Marchesich Pietro è stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 1º luglio 1992, con D.P.G.R. n. 305/Pers. del 17 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1992, registro 19, foglio 391;

PRESO ATTO che il sig. Faccini Giorgio è cessato dal servizio per decesso in data 7 aprile 1996 come da Decreto n. 1634/DR del 28 maggio 1996, VS 3566 del 9 ottobre 1996;

VISTO il verbale n. 5/99 della seduta del 20 maggio 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dei titoli valutabili per l'integrazione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere e segretario, per le decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti per essere ammesso all'integrazione degli scrutini me-

desimi e per la formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta non può essere ammesso agli scrutini sopra indicati per difetto di uno dei requisiti, confermando i criteri già approvati dalla Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di amministrazione del personale con i verbali n. 7/91 della seduta del 28 maggio 1991, n. 20/91 della seduta del 9 ottobre 1991, n. 5/93 della seduta del 2 febbraio 1993 e n. 8/93/Ter della seduta del 15 febbraio 1993;

VISTO il verbale n. 7/99 della seduta del 21 giugno 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale si è proceduto all'integrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, per la decorrenza 1 gennaio 1987;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvare l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 169/Pers. del 10 marzo 1993, di approvazione della graduatoria di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, il sig. Togut Luigi, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 36,82;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge regionale n. 20/1996, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono inquadrati in soprannumero;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'integrazione dello scrutinio di cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori e, in caso di parità di punteggio, di dover applicare i criteri di precedenza di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 11/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi articolo 15 della legge regionale n. 20/1996 per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, decorrenza 1 gennaio 1987.

2) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei a seguito dell'integrazione, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987:

N. ord.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1.	De Colle Ezio	26,76
2.	Marchesich Pietro	24,97
3.	Faccini Giorgio	21,67

3) Di dare atto che i sopraindicati candidati, a seguito dell'integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di segretario, profilo professionale segretario tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1987, effettuata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, non risultano utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito un punteggio inferiore a 36,82.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 2551.

Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale». Fondo Sociale Europeo. Obiettivo 3. Approvazione dell'avviso relativo al «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma operativo multiregionale 970034I3 denominato «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato dalla Commissione Europea con decisione C(1997)1981 del 29 luglio 1997;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della formazione professionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ha trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un progetto formativo concernente «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia» a valere sul citato P.O.M. e secondo le modalità stabilite dal citato ministero con la circolare n. 114/98;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 213/III/99 del 16 giugno 1999 con il quale, fra l'altro, è stato approvato il progetto formativo sopraindicato per un costo complessivo di lire 226.896.000;

RITENUTO di provvedere alla emanazione di un avviso, costituente parte inmtegrante del presente provvedimento, con il quale vengono aperti i termini per la presentazione delle proposte formative da parte dei soggetti aventi titolo e secondo le modalità stabilite dalle «Direttive per la realizzazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo», approvate con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il progetto ha individuato nell'Azienda regionale per la promozione turistica e nell'Associazione culturale Novecento di Trieste i partner della Direzione regionale della formazione professionale nella promozione del progetto;

RITENUTO di approvare lo schema di protocollo di intesa tra i tre partner, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto indicato in premessa, è approvato l'avviso, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che apre i termini per la presentazione di proposte formative relative al «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia».

È approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Direzione regionale della formazione professionale, l'Azienda regionale per la promozione turistica e l'Associazione culturale Novecento di Trieste, parter indicati nel progetto in relazione alla sua promozione.

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Direzione regionale della formazione professionale

Fondo Sociale Europeo

Obiettivo 3

Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale»

Avviso per la presentazione di progetti formativi rientranti nel «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia»

Tipologia formativa «Stage con borsa di studio»

1. Premessa e campo di applicazione

Il Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato dalla Commissione Europea con decisione del 1997, si pone la finalità, con il sostegno di risorse derivanti dall'obiettivo 3, di innovare il sistema di intervento delle Regioni in tema di formazione professionale, introducendo temi legati al rafforzamento ed all'integrazione tra politiche formative e piani di sviluppo locale.

In questo contesto l'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione regionale della formazione professionale e con il concorso dell'Azienda regionale per la promozione turistica, ha presentato al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale un intervento formativo denominato «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia» il quale è stato positivamente valutato. Con esso si mira al recupero ed alla segnatura di un itinerario strettamente ecocompatibile (riservato quindi a pedoni e ciclisti) insistente su un percorso di pellegrinaggio medievale che dal nord e dall'est Europa portava alla volta dei porti per Gerusalemme, della via Romea per Roma, della via Postumia per Santiago de Compostella. Essa si raccorda ed è in sintonia con i lavori similari previsti o già realizzati nelle Regioni Marche ed Umbria. Sono altresì previsti dei prolungamenti per la internazionalizzazione del percorso in Austria (e quindi con la già realizzata Hohenstrasse) e Slovenia-Croazia rispettivamente.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia sono previste due direttrici: una da Tarvisio lungo il Canal del Ferro, Gemona, destra Tagliamento fino a Concordia Sagittaria (Veneto); un'altra da Trieste, lungo la via romana Annia, lungo il litorale, Latisana e Concordia Sagittaria.

Il progetto si inserisce nell'ambito della più ampia previsione di recupero e valorizzazione della via Romea orientale ed assume particolare valenza in relazione alle prossime celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

Il coordinamento generale in ordine alla sua realizzazione è assicurato da un Comitato di indirizzo costituito dalla Direzione regionale della formazione professionale, dall'Azienda regionale per la promozione turistica, e dall'Associazione Novecento di Trieste, soggetto che ha elaborato il piano generale di recupero e valorizzazione della via Romea orientale e che viene individuato, nel progetto presentato in sede ministeriale e conformemente alle procedure previste da Parco Progetti, quale partner privato.

2. Architettura del progetto

2.1 Contenuti

Facendo ricorso alla tipologia formativa «Stage con borsa di studio», prevista dal sistema formativo regionale, si prevede il finanziamento di sette borse di studio a favore di disoccupati con adeguato bagaglio culturale al fine di realizzare ricerche su:

- approfondimento ed ampliamento ed ulteriore sviluppo su documentazione già reperita;
- studi per l'ottimizzazione delle risorse reperibili per la realizzazione del percorso;
- programmi di pubblicizzazione del percorso mirati ad un fruitore interessato al trekking culturale.

In particolare gli specifici interventi dei borsisti saranno i seguenti:

1. Studio sull'età del Beato Bertrando e la contemporanea cultura del pellegrinaggio, con particolare riferimento alla raffigurazione del coro del Duomo di Udine ed altre coeve similari nei territori del Patriarcato di Aquileia. Durata dello studio: 4 mesi; costo massimo: lire 8.800.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
2. Studio sulla devozione jacopea e le vie di transito in Istria all'epoca delle «Peregrinationes majores». Dedicazioni di chiese, cappelle, rioni, altari a San Giacomo Maggiore ed altri santi pellegrini; presenza di confraternite ad essi riferentesi; vie di traffico attive dal XIII al XVI secolo; presenza di ordini religioso-cavallereschi nell'area interessante; testamenti stesi alla partenza; letteratura odeporica reperibile in loco. Durata dello studio: 4 mesi; costo massimo: lire 8.800.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
3. Studio per l'identificazione di percorsi paralleli, che non perdano i riferimenti medievali storico-devozionali, o progettazione degli stessi con opere di minimo impiego di risorse ed impatto ambientale nullo (riconversione di strade bianche, sentieri, passerelle, convenzioni per il passaggio sul bordo di campi privati). Durata dello studio: 6 mesi; costo massimo: lire 13.200.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
4. Studio per l'ubicazione della segnaletica primaria atta ad agevolare il percorso lungo direttrici non incrocianti il traffico pesante, studio per l'ubicazione della segnaletica ANAS nei punti dove necessariamente i percorsi si intersecheranno. Segnaletica turistica di carattere provvisorio e definitivo. Durata dello studio: 4 mesi; costo massimo: lire 8.800.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
5. Censimento e reperimento della disponibilità e relative convenzioni di pagamento per l'ospitalità austera (rifugi e ricoveri lungo il tragitto, forniti di docce e letti a castello - dismessi dalle caserme - dove i pellegrini possano passare la notte in saccopelo). Indicazione di parrocchie, associazioni alpini, oratori, ecc. Censimento delle necessità correlate. Durata dell'attività: 4 mesi; costo massimo: lire 8.800.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
6. Preparazione di un testo cartaceo e per un sito web - completo di indicazioni di varia utilità quali cambiavalute, soccorsi stradali, distanze chilometriche, locande, alberghi - per una guida turistica di informazione storico-artistica sulla «via Roma Orientale». Durata dell'attività: 6 mesi; costo massimo: lire 13.200.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.
7. Realizzazione di un copione e di una sceneggiatura di informazione storico-artistica sulla «via Romea». Durata dell'attività: 4 mesi; costo massimo: lire 8.800.000 ad un costo ora/allievo di lire 12.500.

In ordine a tutti gli interventi sopraelencati è fatto obbligo di prevedere l'erogazione di una borsa di studio mensile di lire 1.200.000. Il mancato rispetto di tale disposizione rappresenta causa di esclusione dalla fase di valutazione.

Complessivamente il costo massimo destinato a sostenere gli stage ammonta pertanto a lire 70.400.000.

Il progetto rende altresì disponibili ulteriori lire 156.496.000 le quali potranno essere utilizzate a copertura delle seguenti attività:

- funzionamento di un gruppo tecnico costituito da un coordinatore e da docenti deputati a fornire il supporto scientifico al progetto complessivamente inteso. In particolare il gruppo potrà operare nelle seguenti fasi:
  - selezione degli allievi;
  - interventi a valenza formativa nel modulo iniziale di orientamento;
  - supporto scientifico agli allievi, in forma individuale o collettiva, durante lo svolgimento dello stage, ivi compreso il momento della verifica finale, nonché nella fase di realizzazione delle pubblicazioni e strumenti multimediali frutto delle attività di stage.

  In ordine alle caratteristiche dei soggetti inseriti nel gruppo tecnico ed al loro compenso, valgono le norme stabilite documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», d'ora innanzi denominato Direttive, approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di Coordinatore e Docenti;
- pubblicazioni e strumenti multimediali atti a diffondere gli esiti dei lavori realizzati durante gli stage. In particolare si prevede la predisposizione della se-

guente documentazione in ordine a ciascuno degli interventi sopraevidenziati:

- interventi sub 1, 2, 3, 4, 5: pubblicazione di un testo cartaceo;
- intervento sub 6: pubblicazione di un testo cartaceo connotato anche in funzione della creazione di un apposito sito web;
- intervento sub 7: pubblicazione di una videocassetta.

Tutte le citate pubblicazioni dovranno essere duplicate in un numero congruo a garantire una prima e adeguata diffusione.

Si ricorda che detta documentazione viene finanziata con risorse publiche e che pertanto la proprietà della stessa è dell'ente pubblico finanziatore.

Qualora i costi relativi ai sette stage e quantificati, come più sopra evidenziato, in un massimo di lire 70.400.000, dovessero risultare inferiori a quelli massimi previsti, è data facoltà di utilizzare le somme non utilizzate nell'ambito delle spese relative al funzionamento del gruppo tecnico ed alla diffusione degli studi realizzati, in misura aggiuntiva alla quota di lire 155.496.000 a ciò destinata.

3. Soggetti proponenti e modalità di presentazione

La gestione complessiva degli interventi, dalla fase iniziale della preparazione e fino alla rendicontazione finale, segue le prescrizioni delle Direttive.

I progetti possono essere presentati da enti pubblici non territoriali e privati senza scopo di lucro aventi esplicitamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale. È ammessa la proposizione anche da parte di Associazione temporanee tra le suddette tipologie di organismi. Al momento della presentazione del progetto è sufficiente la mera indicazione di volontà di costituire l'Associazione, con l'indicazione del soggetto capofila; va da sé che, nel caso di approvazione e finanziamento del progetto, l'Associazione deve essere formalmente costituita prima dell'avvio dall'attività formativa, pena la decadenza del progetto medesimo.

In funzione della specificità degli interventi e degli ulteriori elementi relativi all'organizzazione delle attività che verranno nel prosieguo indicati, la presenza, all'interno del progetto, di un «promotore» (vedi Scheda n. 2, punto 2.3) non costituisce elemento di valutazione.

Ciascun soggetto proponente è tenuto a presentare, pena la non ammissibilità alla fase di valutazione, un pacchetto formativo comprendente gli otto percorsi di stage previsti e pertanto composto da:

- n. 1 Modello A concernente «Richiesta finanziamento progetti formativi», debitamente bollato;
- n. 1 Modello 3 - Sezione 3A «Scheda proponente (Ente) percorsi individuali per occupati». Nel caso di proposizione da parte di Associazione temporanea, si chiede una Scheda per ciascun associato;
- n. 7 Modello 3 - Sezione 3B «Scheda progetto formativo» (uno per ciascuno dei sette percorsi indicati al precedente punto 2).

Sul sito internet www.regione.fvg.it sono disponibili le Direttive nonché il Modello A, il Modello 3, Sezione A ed il Modello 3, Sezione B. Quest'ultimo va integrato, nella Parte D, con i modelli costituenti parte integrante del presente avviso.

I progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, entro le ore 13.00 del 5 ottobre 1999.

4. Destinatari e localizzazione degli interventi

Gli interventi formativi sono rivolti a disoccupati giovani ed adulti in possesso del diploma di scuola media superiore ovvero del diploma universitario ovvero del diploma di laurea.

Gli allievi saranno ospitati presso organismi e strutture aventi competenze specifiche nel settore del turismo storico/culturale. Qualora il progetto venga attuato da una associazione temporanea, è ammessa la permanenza dell'allievo presso una delle strutture associate, con esclusione della capofila.

5. Valutazione dei progetti ed approvazione dei progetti

La valutazione dei progetti sarà svolta, secondo i criteri stabiliti dalla Scheda n. 5, punto 5.3 delle Direttive. Il nucleo di valutazione sarà composto da rappresentanti del Comitato di indirizzo.

Gli esiti della valutazione saranno così riassunti:

- elenco dei progetti approvati con evidenziazione e posizionamento in testa all'elenco del pacchetto formativo ammesso al finanziamento. Tale pacchetto sarà quello con costo ora/allievo più basso. Si sottolinea che il costo ora/allievo preso in considerazione è quello medio degli otto interventi proposti e calcolato sui soli costi degli «Stage con borsa di studio» (come sopra evidenziato non superiori complessivamente a lire 70.400.000);
- elenco dei progetti non approvati.

Detti elenchi saranno approvati con decreto del Direttore regionale della formazione professionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Successivamente sarà espletato il seguito della procedura di approvazione previsto dalla Scheda n. 6 delle Direttive.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

segue PARTE D

PREVENTIVO DELLE SPESE GRUPPO TECNICO

Coordinatore

a) numero coordinatori	1
b) Coordinatore dipendente	
b.1) N. ore di impegno	
b.2) Retribuzione oraria (da busta paga)	
b.3) Totale	0
c) Coordinatore interno non dipendente	
c.1) N. ore di impegno	
c.2) Retribuzione oraria (da parametro)	
c.3) Totale	0
Docenti	
d) Numero docenti dipendenti	
d.1) N. ore di impegno	
d.2) Retribuzione oraria (da busta paga)	
b.3) Totale	0
e) Numero docenti esterni	
e.1) N. ore di impegno	
e.2) Retribuzione oraria (da parametro)	
e.3) Totale	0
TOTALE GRUPPO TECNICO	0

PREVENTIVO DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONI E STRUMENTI MULTIMEDIALI

a) Descrivere la natura del materiale prodotto

____

____

b) Numero copie prodotte	
c) Costo totale previsto	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROGETTO DI RECUPERO DELLA VIA ROMEA ORIENTALE NEL PATRIARCATO DI AQUILEIA» ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA OPERATIVO «PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE»

TRA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Azienda regionale promozione turistica

Associazione culturale Novecento

il giorno . . . . . . , alle ore . . . . . . , si sono incontrati in Trieste

- la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, con sede in Trieste, via San Francesco, 37, rappresentata dal Direttore regionale;
- la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Azienda regionale promozione turistica, con sede in Trieste, via Rossini . . . , rappresentata dal Direttore;
- l'Associazione culturale Novecento, con sede in Trieste, via Giulia, 22, rappresentata dal Presidente,

per definire il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

finalizzato alla realizzazione del «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia» e connesso alla attuazione del Programma operativo multiregionale «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3.

Le parti, premesso che

- il settore del turismo, e segnatamente con gli aspetti culturali che esso può sviluppare, rappresenta uno dei maggiori veicoli per lo sviluppo socio economico del territorio;
- in questo senso, la diversificazione dell'offerta turistica, con la valorizzazione degli aspetti storico culturali di itinerari strettamente eco compatibili, rappresenta una delle linee di sviluppo su cui maggiormente punta il sistema turistico regionale;
- le prossime celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000 rappresentano un appuntamento di grande importanza, al quale la comunità regionale deve essere in grado di fare fronte con offerte turistico-religiose adeguate;
- l'Associazione culturale Novecento di Trieste ha proposto un progetto che prevede il recupero, in senso eco compatibile, della antica via Romea Orientale che, nella nostra regione, si sviluppava lungo le direttrici Concordia Sagittaria, destra Tagliamento, Gemona, Canal del Ferro fino a Tarvisio e Concordia Sagittaria, Latisana, litorale, via Romana Annia, Trieste;
- l'Amministrazione regionale, attraverso l'Azienda regionale per la promozione turistica, ha manifestato il proprio interesse in ordine al progetto;
- il Programma operativo FSE 970033.I.3 «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», d'ora in avanti denominato «Parco Progetti», finanziato con risorse dell'obiettivo 3, prevede, fra l'altro, la realizzazione di progetti volti alla promozione di lavoro nei cosiddetti Nuovi bacini di impiego di cui il turismo è elemento costituivo;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 3825 del 29 dicembre 1998, ha approvato la presentazione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del progetto formativo di cui al presente documento, facendolo ricadere sul citato «Parco Progetti» ed in particolare all'asse 6 - Iniziative locali per l'occupazione - misura 2 - Promozione di lavoro e di impresa per i Nuovi Bacini di Impiego;
- il progetto è stato presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro i termini previsti dalla circolare ministeriale n. 114/1998;
- il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto direttoriale n. 213 del 16 giugno 1999 ha approvato ed ammeso al finanziamento il progetto per lire 226.896.000;
- il progetto si caratterizza:

  a) nella realizzazione di otto interventi formativi rientranti nella tipologia «Stage con borsa di studio» attraverso i quali verranno svolti specifici studi volti a valorizzare gli aspetti storico religiosi della via Romea Orientale nonché ad assicurare una maggiore conoscenza del percorso attraverso la diffusione di pubblicazioni e materiale multimediale e audiovisivo;

  b) per la possibilità data ad otto disoccupati di realizzare i citati studi attraverso periodi di stage, ricompresi tra quattro e sei mesi e sostenuti da una borsa di studio, presso organismi in grado di assicurare la necessaria assistenza;

  c) per l'arricchimento professionale che deriverà agli otto disoccupati dalla realizzazione degli studi in argomento, anche grazie al diretto contatto con realtà operanti nel settore del turismo culturale, con conse-

guente ampliamento delle loro possibilità di stabile inserimento nel mondo del lavoro;

concordano sugli obiettivi generali e sulle modalità attuative del «Progetto di recupero della via Romea Orientale nel Patriarcato di Aquileia» e si impegnano a:

1) concorrere alla realizzazione del progetto mediante la creazione di un Comitato di indirizzo alla cui costituzione, nell'ambito del presente protocollo, intervengono i rappresentanti delle parti precedentemente indicati. I firmatari possono delegare fino a due soggetti abilitati a partecipare, in loro sostituzione, ai lavori del Comitato. La presidenza del Comitato è affidata al Direttore regionale della formazione professionale ovvero, in sua rappresentanza, dal delegato; la funzione di segreteria da un soggetto della medesima Direzione regionale;
2) assicurare il rispetto dei seguenti tempi di realizzazione del progetto:
   - emanazione dell'avviso per la chiamata ai progetti entro il 10 agosto 1999;
   - realizzazione delle procedure di valutazione e approvazione dei progetti entro termini tali da consentire l'avvio delle attività formative entro l'ottobre 1999;
3) assicurare il monitoraggio degli interventi verificandone il positivo andamento.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Il Direttore regionale della formazione professionale

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Il Direttore dell'Azienda regionale
per la promozione turistica

ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO
Il Presidente

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 2558.

Legge regionale 29/1996, articolo 58 - Iniziativa Leader II. Periodo 1994-1999. Approvazione delle nuove tabelle finanziarie e modifica della misura C) del Programma Leader II regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, riguardante l'avvio dell'iniziativa Leader II;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione al Programma Leader II regionale approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997, con la quale viene approvato un nuovo piano finanziario del Programma Leader II regionale (d'ora in poi: P.L.R.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3500 del 21 novembre 1997, con la quale si prende atto della citata decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 2461/3 del 1997;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C(99) 940 del 16 aprile 1999, con la quale vengono approvate ulteriori modifiche al piano finanziario del P.L.R. e la nuova formulazione del punto 1.9, «Misura c): cooperazione transnazionale», del P.L.R.;

RITENUTO di dover prendere atto delle modifiche approvate dalla Commissione delle Comunità europee C(99) 940 del 1999, facendole proprie;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Il piano finanziario del Programma Leader II regionale, come da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3500 del 21 novembre 1997, è sostituito dalle cinque tabelle allegate sub A al presente atto.

2. Il punto 1.9, «Misura c): cooperazione transnazionale», del Programma Leader II regionale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 754 del 23 febbraio 1996, è sostituito dal testo allegato sub B al presente atto.

3. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)

Scheda dei finanziamenti per misura e per fondo

EURO

Misure	Costo totale	Spesa pubblica										Fondi privati	Prestiti BEI/CECA
		Totale pubblico	Contributo comunitario					Contributo nazionale					
			Totale Comunitario	(*)	FESR	FSE	FEAOG	Totale	Stato	Regione	Altri		
	1 1 = 2 + 11	2 2 = 3 + 7	3 3=4+5+6		4	5	6	7 7=8+9+10	8*	9	10	11	12
a) Acquisizione di competenze	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*				0	
FESR	0	0	0		0	0	0	0				0	0
FSE	0	0	0		0	0	0	0				0	0
FEAOG	0	0	0		0	0	0	0				0	0
Programmi di innovazione rurale : b1) Gruppi d'azione locale	*16.654.605*	*13.119.251*	*5.903.663*		*4.433.370*	*706.152*	*764.141*	*7.215.588*				3.535.354	
FESR	12.708.993	9.851.933	4.433.370		4.433.370	0	0	5.418.563				2.857.060	0
FSE	1.772.055	1.569.227	706.152		0	706.152	0	863.075				202.828	0
FEAOG	2.173.557	1.698.091	764.141		0	0	764.141	933.950				475.466	0
b2) Altri operatori collettivi													
FESR	0	0	0		0	0	0	0				0	0
FSE	0	0	0		0	0	0	0				0	0
FEAOG	0	0	0		0	0	0	0				0	0
c) Cooperazione transnazionale	*339.665*	*339.665*	*152.850*		*50.950*	*50.950*	*50.950*	*186.815*				*0*	
FESR	113.221	113.221	50.950		50.950	0	0	62.271				0	0
FSE	113.223	113.223	50.950		0	50.950	0	62.273				0	0
FEAOG	113.221	113.221	50.950		0	0	50.950	62.271				0	0
Monitoraggio & valutazione	*144.033*	*144.033*	*64.815*		*21.605*	*21.605*	*21.605*	*79.218*				*0*	
FESR	48.011	48.011	21.605		21.605	0	0	26.406				0	0
FSE	48.011	48.011	21.605		0	21.605	0	26.406				0	0
FEAOG	48.011	48.011	21.605		0	0	21.605	26.406				0	0
Totale	17.138.303	13.602.949	6.121.328		4.505.925	778.707	836.696	7.481.621				3.535.354	0

(*) Il contributo comunitario è calcolato quale percentuale della spesa pubblica = P.

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)

Scheda dei finanziamenti per anno e per fondo

EURO

Anno	Costo totale	Spesa pubblica									Fondi privati	Prestiti BEI/CECA
		Totale pubblico	Contributo comunitario				Contributo nazionale					
			Totale	FESR	FSE	FEAOG	Totale	Stato	Regione	Altri		
	1 1 = 2 + 11	2 2 = 3 + 7	3 3=4+5+6	4	5	6	7 7=8+9+10	8	9	10	11	12
1994	0	0	0	0	0	0	0				0	
1995	0	0	0	0	0	0	0				0	
1996	0	0	0	0	0	0	0				0	
1997	71.074	71.074	31.983	9.088	13.807	9.088	39.091				0	
1998	6.676.492	5.679.444	2.555.750	1.945.350	330.400	280.000	3.123.694				997.048	
1999	10.390.737	7.852.431	3.533.595	2.551.487	434.500	547.608	4.318.836				2.538.306	
Totale	17.138.303	13.602.949	6.121.328	4.505.925	778.707	836.696	7.481.621				3.535.354	0

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)

Scheda dei finanziamenti per anno e per fondo

FEDER

EURO

Anno	Costo totale	Spesa pubblica							Fondi privati	Prestiti BEI/CECA
		Totale pubblico	Contributo comunitario		Contributo nazionale					
			Totale	FEDER	Totale	Stato	Regione	Altri		
	1 1 = 2 + 11	2 2 = 3 + 7	3 3=6	6	7	8	9	10	11	12
1994	0	0	0	0	0				0	
1995	0	0	0	0	0				0	
1996	0	0	0	0	0				0	
1997	20.196	20.196	9.088	9.088	11.108				0	
1998	5.128.770	4.323.000	1.945.350	1.945.350	2.377.650				805.770	
1999	7.721.259	5.669.969	2.551.487	2.551.487	3.118.482				2.051.290	
Totale	12.870.225	10.013.165	4.505.925	4.505.925	5.507.240				2.857.060	0

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)

Scheda dei finanziamenti per anno e per fondo

FSE

EURO

Anno	Costo totale	Spesa pubblica							Fondi privati	Prestiti BEI/CECA
		Totale pubblico	Contributo comunitario		Contributo nazionale					
			Totale	FSE	Totale	Stato	Regione	Altri		
	1 1 = 2 + 11	2 2 = 3 + 7	3 3=6	6	7	8	9	10	11	12
1994	0	0	0	0	0				0	
1995	0	0	0	0	0				0	
1996	0	0	0	0	0				0	
1997	30.682	30.682	13.807	13.807	16.875				0	
1998	791.419	734.222	330.400	330.400	403.822				57.197	
1999	1.111.188	965.557	434.500	434.500	531.057				145.631	
Totale	1.933.289	1.730.461	778.707	778.707	951.754				202.828	0

A.5)

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALIA)

Scheda dei finanziamenti per anno e per fondo

FEAOG

EURO

Anno	Costo totale	Spesa pubblica							Fondi privati	Prestiti BEI/CECA
		Totale pubblico	Contributo comunitario		Contributo nazionale					
			Totale	FEAOG	Totale	Stato	Regione	Altri		
	1 1 = 2 + 11	2 2 = 3 + 7	3 3=6	6	7 7=8+9+10	8	9	10	11	12
1994	0	0	0	0	0				0	
1995	0	0	0	0	0				0	
1996	0	0	0	0	0				0	
1997	20.196	20.196	9.088	9.088	11.108				0	
1998	756.303	622.222	280.000	280.000	342.222				134.081	
1999	1.558.290	1.216.905	547.608	547.608	669.297				341.385	
Totale	2.334.789	1.859.323	836.696	836.696	1.022.627				475.466	0

VISTO: IL PRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

1.9 - Misura c): cooperazione transnazionale.
Fondi: F.E.S.R. - F.E.O.G.A. - F.S.E.
Autorità responsabile dell'attuazione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Obiettivi e motivazione della misura.

La misura intende finanziare la realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e di scambio di esperienze tra G.A.L. in considerazione dell'importanza che, in termini di prospettiva, la dimensione internazionale assumerà per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali con riferimento sia ad ambiti più tradizionali, quali quello turistico, agricolo ed artigianale, sia a tematiche più avanzate legate alla introduzione di innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento allo sviluppo telematico, al telelavoro ed alle connesse necessità formative.

Modalità attuative.

I progetti elaborati dovranno pervenire al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che ne curerà l'istruzione, ed essere approvati dal Comitato regionale di concezione e decisione sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:

1. ciascun progetto dovrà prevedere la partecipazione di partner appartenenti ad almeno due Stati membri dell'U.E. che assicurino il finanziamento del progetto;
2. i contenuti e le azioni previste dal progetto dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali del piano di azione locale e con almeno alcune delle azioni in esso previste.

L'erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti approvati avverrà con le stesse modalità previste per il finanziamento dei P.A.L. L'anticipazione del finanziamento sara, tuttavia, subordinata alla dimostrazione che ciascuno dei partner coinvolti nella realizzazione dei progetto abbia ottenuto la disponibilità della quota finanziaria di propria competenza.

Tipologia delle azioni ammissibili.

Le azioni ammissibili saranno le seguenti:

1. sviluppo di progetti di cooperazione internazionale nell'ambito delle azioni previste dai rispettivi PAL, e in particolare:
   - partecipazione a progetti che prevedano l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, con particolare riferimento alla tecnologia dell'informazione telematica ed al telelavoro;
   - progetti formativi connessi all'innovazione tecnologica e telematica;
   - progetti connessi allo sviluppo del turismo rurale, ad esempio nell'ambito tematico e scolastico;
2. qualora non finanziabili dalla rete europea di sviluppo rurale, spese di partecipazione alle attività della rete (identificazione di partner potenziali, elaborazione di progetti di cooperazione).

Beneficiari.

Sono beneficiari i G.A.L.

Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario.

La misura è a totale carico pubblico.

La spesa pubblica è così ripartita:

- quota comunitaria F.E.S.R. - F.E.O.G.A. - F.S.E.: 45%;
- quota nazionale: 55%.

Per gli eventuali regimi di aiuto si applicano le disposizioni del paragrafo 1.7.1. del P.L.R.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 2560.

Revoca D.G.R. 974/1998 riguardante l'istituzione dell'albo regionale degli assaggiatori degli oli d'oliva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 974 del 3 aprile 1998 con la quale è stato istituito l'albo regionale degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 313 concernente «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva»;

ATTESO che l'articolo 3 della predetta legge n. 313/1998 sopprime l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla revoca della deliberazione n. 974/1998 istitutiva dell'albo regionale;

ATTESO che con successiva deliberazione si procederà all'istituzione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole;

Su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria deliberazione 3 aprile 1998, n. 974;

2. di istituire con successiva deliberazione l'elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale;

3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE COMMERCIO E TURISMO

Servizio del turismo

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 - Azione: 1.5. - Aiuti agli investimenti turistici. Recupero graduatoria triennio 1994/1996.

Pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili ai sensi del D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, articolo 17, comma 1.

A) Domande ammissibili

N. Graduatoria	Richiedente e sede legale	Iniziative	Sede della iniziativa	Contributo *Lire*	Contributo *Euro*
17	VILLE BIANCHI S.P.A. - GRADO	restauro e sistemazione funz. albergo Ville Bianchi	GRADO	1.564.000.000	807.738,60

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 50 del 3 maggio 1999 il comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 37 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 1999 il comune di San Lorenzo Isontino ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 176 del 29 luglio 1999)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, in Trieste.

Con decreto 15 giugno 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è stato approvato lo statuto della fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo, composto da venti articoli e redatto per atto pubblico.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

(Udine)

Bando di gara per l'appalto del servizio di pulizia dei locali in Comune di Cividale del Friuli mediante asta pubblica - Periodo 1 ottobre 1999 - Scadenza 30 settembre 2002.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Cividale del Friuli - partita I.V.A. n. 00562830308, corso Paolino D'Aquileia, n. 2 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - telefono 0432/731816 - 731817 - fax 0432/731955.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il Servizio di pulizia di locali di proprietà comunale siti in Comune di Cividale del Friuli ripartiti nei seguenti lotti:

- LOTTO A: Sede municipale - sede centrale - corso Paolino d'Aquileia, n. 2 - mq. 1.451,20 di cui mq. 152,70 di superficie adibita ad archivio sito al piano seminterrato;
- LOTTO B: Sede municipale - sede staccata - piazzetta Chiarottini - riguardante gli uffici: Anagrafe-demografico-statistica - Comando polizia municipale - Attività produttive - mq. 362,80;
- LOTTO C: Sede municipale - sede staccata - presso Centro civico - riguardante gli uffici: Assistenza sociale - Cultura, istruzione e sport - Biblioteca civica - Ufficio turistico - Informa giovani - Sala mostre con saletta attigua e spogliatoi - mq. 1385,20;
- LOTTO D: Sede staccata del Tribunale di Udine ed uffici del Giudice di pace - borgo S.Pietro - mq. 1055,50;
- LOTTO E: Servizi igienici ubicati presso la stazione ferroviaria e autocorriere - mq. 8,00.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato mediante asta pubblica da esperirsi secondo le procedure previste dall'articolo 73, lettera C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione verrà effettuata alla ditta che avrà proposto offerta e progetto tecnico economicamente più vantaggiosi su un lotto singolarmente o su tutti i lotti oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza, un adeguato sistema organizzativo e soprattutto il rispetto dei minimi contrattuali per il personale utilizzato, in mancanza del quale l'offerta sarà aggiudicata inammissibile.

4. OFFERTA - TERMINE DI RICEZIONE

Le ditte interessate dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio postale all'Amministrazione appaltante, in plico raccomandato (sono tassativamente esclusi i recapiti a mano di qualsiasi genere) sigillato (mediante l'apposizione di un'impronta o di nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura con l'apposizione sul frontespizio della seguente scritta: «Offerta per il servizio di pulizia dei locali comunali - Periodo 1 ottobre 1999/30 settembre 2002» entro il 15 settembre 1999, la seguente documentazione:

1. Offerta su carta da bollo o carta resa legale sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante contenente in lettere ed in cifre il prezzo offerto al mq. con descrizione del lotto singolo o dei lotti oggetto dell'appalto per cui la ditta intende partecipare.

Tale offerta dovrà includere la relazione di offerta (progetto tecnico) che dovrà essere rispondente ai seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTO A

a) specificità del servizio offerto (dimostrazione di aver acquisito negli ultimi 3 anni significative esperienze in analoghi servizi di pulizia indicando:
   - il fatturato;
   - la durata del servizio;
   - numero ed indicazione degli enti serviti.

   I servizi prestati dovranno essere provati da certificazione rilasciati dalle Amministrazioni interessate o da una dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta con le modalità consentite dalla vigente normativa.

b) sistema organizzativo di fornitura del servizio;

c) metodologie tecnico-operative (valutazione delle attrezzature utilizzate);

d) sicurezza e tipo di macchine: indicazione degli accorgimenti adottati per garantire la sicurezza dei lavoratori;

ELEMENTO B

a) migliore offerta economica rappresentata dal prezzo al mq.;

b) personale impiegato specificando il numero degli addetti per ogni lotto, l'orario assegnato al servizio nonchè il livello di inquadramento del personale.

Saranno inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali in vigore alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Altrettanto inammissibili saranno le relazioni incomplete, mancanti di un solo elemento di valutazione.

L'offerta, comprensiva della relazione di offerta, (elemento A + B) dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata mediante apposizione di una impronta o di nastro adesivo e controfirmata su tutti i lembi con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, la quale offerta assieme alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa, sarà inserita nella busta da far pervenire in plico raccomandato come dettato dal punto 4 del presente bando di gara.

2. Una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in cui si dichiari:

- di avere preso visione del Capitolato speciale d'appalto e di accettarne tutte le condizioni;
- di avere visionato i locali degli immobili oggetto della gara.

3. Una dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni che impediscano l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Una dichiarazione di assunzione degli obblighi dell'impresa verso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

5. *Per le società individuali:*

a) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata della gara per il titolare dell'impresa e per il direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare;

b) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio-industria-artigianato-agricoltura con voce «Registro delle imprese di pulizie» di data non anteriore a 3 mesi. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara stessa ai sensi del D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995, nonchè la dicitura antimafia prevista ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 252/1998.

   Ai certificati di cui sopra si potrà supplire mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 15, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. *Per le società commerciali e cooperative:*

a) certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per il direttore tecnico e per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; per il direttore tecnico e per tutti gli accomandatari se trattasi società in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la voce «Registro delle imprese di pulizia» di data non anteriore a tre mesi. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara stessa ai sensi del D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995, nonchè la dicitura antimafia prevista ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 252/1998;

c) certificato di iscrizione nel Registro prefettizio o nell'Albo regionale o nello schedario generale delle cooperative istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai certificati di cui sopra si potrà supplire mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 15, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Resta inteso che:

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta e relazione (progetto tecnico) nel caso che manchi o risulti incompleto un elemento o documento richiesto.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta e progetto tecnico non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'offerta della gara.

L'aggiudicazione operata dalla Commissione giudicatrice avrà carattere provvisorio e acquisterà carattere definitivo solo se approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione, mentre l'offerta delle ditte sarà invece immediatamente vincolante e irrevocabile per tutto il periodo di validità (1 ottobre 1999/30 settembre 2002).

Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile dell'U.O. Segreteria-affari generali-personale - sig.ra Edda Midulini, presso il quale è in visione il Capitolato speciale d'appalto.

Dalla Residenza municipale, lì 13 agosto 1999

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-PERSONALE:
p.az. Edda Midulini

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Avviso di asta pubblica per la somministrazione di gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 1999/2000. Estratto del bando di gara.

Ente appaltante

Comune di Montereale Valcellina, via M. Ciotti, n. 122 - 33086 Montereale Valcellina - telefono 0427/798782 - fax 0427/799373.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato in un unico lotto col sistema delle offerte segrete, con la procedura di cui all'articolo 73, lettera C) e all'articolo 76 del regolamento sulla contabilità dello Stato integrato con R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo medio risultante dai listini dei prezzi depositati presso la Camera di commercio di Pordenone (III fascia), al netto degli oneri per accisa ed I.V.A. in vigore al momento della singola consegna.

Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella somministrazione di gasolio da riscaldamento presso gli uffici e gli stabili adibiti a servizi comunali nonché di gasolio da autotrazione presso la cisterna comunale.

Quantità necessarie presunte

Gasolio da autotrazione q.li 150

Gasolio da riscaldamento q.li 1.150

Da considerarsi lotto unico.

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata della stagione termica 1999/2000.

Termine per la ricezione delle offerte

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire le offerte all'Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del giorno 29 settembre 1999.

Apertura dei plichi e svolgimento operazioni di gara

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 10.00 del giorno di giovedì 30 settembre 1999 presso la Sede municipale di Montereale Valcellina - via Ciotti, n. 122 - Montereale Valcellina e verrà presieduta dal Presidente della Commissione di gara all'uopo nominata.

Il bando integrale è affisso all'albo pretorio del Comune di Montereale Valcellina.

Per prendere visione degli atti oggetto della presente fornitura, nonché delle condizioni della fornitura contenute nell'apposito foglio oneri e condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - via Ciotti, 122 - 33086 Montereale Valcellina (Pordenone), durante l'orario d'ufficio.

Montereale Valcellina, lì 12 agosto 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Mauro Francescon

COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di «Ristrutturazione del palazzo municipale 2° e 3° stralcio».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 55/1990

RENDE NOTO

che i lavori di «Ristrutturazione del Palazzo Municipale 2° e 3° stralcio» dell'importo a base d'asta di lire 529.477.633 (euro 273.452,37) di cui lire 10.589.553 (euro 5.469,05) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati all'Impresa regionale Costruzioni e Impianti di Stolfa Giuliano - Trieste, via S. Francesco, 14/1, in seguito a gara per pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara (articolo 21, legge 109/1994) ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della legge regionale 13/1998, tenutasi il 12 luglio 1999. Importo di aggiudicazione lire 453.144.960, esclusa I.V.A. (euro 234.029,84) ribasso del 12,67%. Alla suddetta gara hanno partecipato le seguenti imprese:

1. Impresa Innocente & Stipanovich (Trieste) 2. Impresa regionale Costruzioni ed Impianti di Stolfa Giuliano (Trieste) 3. Impresa Pascon Costruzioni edili (Trieste) 4. Impresa Costruzioni edili Cramer Giovanni & Figli s.n.c. (Trieste) 5. Impresa Adriacos s.r.l. (Trieste).

Offerte ammesse: n. 5.

Offerte valide: n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.:
arch. Francesco Lomuscio

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DEL TORRE

TARCENTO (Udine)

Estratto dell'avviso di vendita di un capannone immobiliare sito in Vedronza, comune di Lusevera.

L'Ente procede alla vendita di un capannone immobiliare sito in Vedronza - Comune di Lusevera, così catastalmente identificato:

C.T. - Comune di Lusevera, particella 5223,

foglio 28, mappale 254, superficie 36.10 Sem., cl. 3, R.D. 16.245, R.A.10.830.

C.E.U. Comune di Lusevera, particella 185

28, mappale 254, sub. 1, frazione Vedronza, p. T-1

28, mappale 254, sub. 2, frazione Vedronza, p. T-1, cat. A/2, cl. U., Cons. 5,5, R. 420.750.

Prezzo base: lire 405.290.000 (quattrocentocinquemilioniduecentonovantamila).

Offerte in aumento non inferiore a lire 2.000.000 (duemilioni) sul prezzo base.

L'offerente dovrà depositare, entro le ore 12.00 del 16 settembre 1999 , presso l'Ufficio segreteria della Comunità montana delle Valli del Torre, l'istanza di partecipazione all'asta su foglio uso bollo con marca da bollo da lire 20.000 e la somma corrispondente al 10% del prezzo base sopra indicato per cauzione, in assegni circolari non trasferibili intestati a «Comunità montana delle Valli del Torre» o mediante polizza fidejussoria.

L'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, detratta la cauzione già prestata, non prima di giorni 10 e non oltre giorni 30 dall'aggiudicazione.

Le spese per contratto, diritti di segreteria, registrazione, trascrizione, e qualsiasi altro atto per il trasferimento della proprietà, sono a carico della ditta acquirente.

Il giorno giovedì 16 settembre 1999, ore 15.00, è fissata l'apertura delle offerte pervenute, presso la sede di questa Comunità montana.

Gli interessati possono prendere visione della perizia di stima e di altri atti pubblici, durante l'orario d'ufficio. Responsabile del servizio è il p.e. Roberto Geretto.

Tarcento, lì 12 agosto 1999

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI PIANO
E DEI SERVIZI TECNICI:
ing. Duilio Cosatto

CONSORZIO PER L'AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA
RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)

Avviso di gara per l'affidamento dei lavori per la demolizione dell'edificio ex-Meteor, completamento viabilità e parcheggi, copertura percorsi pedonali, compresi nel progetto di aggiornamento e completamento dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia - 2º lotto funzionale di completamento.

Questo Consorzio deve provvedere all'affidamento dei lavori per la demolizione dell'edificio ex-Meteor, completamento viabilità e parcheggi, copertura percorsi pedonali, compresi nel progetto di aggiornamento e completamento dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto del Friuli-Veriezia Giulia - 2º lotto funzionale di completamento. Importo a base d'asta di lire 1.032.830.001 di cui lire 532.980.000 per copertura e protezione dei percorsi pedonali e lire 499.850.001 per demolizione e lavori stradali in genere.

Il bando di gara integrale, le specifiche dei lavori di quanto in argomento, ivi compreso il capitolato speciale di appalto, sono a disposizione delle imprese che intendono partecipare alla gara presso la sede del Consorzio in epigrafe. Copia può essere richiesta, previo versamento di lire 30.000 (trentamila) presso l'Ufficio segreteria (telefono 0481/773390) del Consorzio di cui sopra.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata ed integrata dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415 con il criterio del massimo ribasso dell'importo posto a base di gara. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso come previsto all'articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata ed integrata dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415. La procedura non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5.

L'impresa dovrà possedere le seguenti condizioni di carattere tecnico ed economico:

- l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori nella categoria S6 (ex 5ª F1) per un importo non inferiore a lire 750.000.000, G3 (ex 6ª) per un importo non inferiore a lire 750.000.000.

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 24 settembre 1999 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio per l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia a Ronchi dei Legionari (Gorizia), in via Aquileia, 46. Il termine per la presentazione dell'offerta rimane stabilito alle ore 12.00 del giorno 23 settembre 1999.

Ronchi dei Legionari, 25 agosto 1999

IL PRESIDENTE: Renzo Codarin

PROVINCIA DI UDINE

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di gasolio per le centrali termiche di alcuni immobili di proprietà provinciale, sedi di istituti scolastici ed uffici - periodo: 1 ottobre 1999/30 settembre 2000.

1) Il giorno 29 settembre 1999, alle ore 10.00, presso l'ufficio del Dirigente del servizio provveditorato ed economato, avrà luogo l'asta pubblica per la fornitura di gasolio per le centrali termiche di alcuni immobili di proprietà provinciale, sedi di istituti scolastici ed uffici - periodo: 1 ottobre 1999/30 settembre 2000 - Importo presunto della fornitura lire 590.000.000, pari ad euro 304.709,57.

2) La copia integrale del bando è disponibile presso l'Ufficio economato - provveditorato della Provincia di Udine - piazza Patriarcato, 3 - Udine (telefono 0432/279560 - 0432/279566).

3) La fornitura verrà aggiudicata in base al prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 402/1998.

4) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno **28 settembre 1999.**

Udine, 5 agosto 1999

IL DIRIGENTE: dott. Nilla Patrizia Miorin

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 3 al P.R.P.C. della zona industriale/artigianale di Fiumesino.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n. 35 del 29 luglio 1999, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la va-

riante n. 3 al P.R.P.C della zona industriale/artigianale di Fiumesino.

Gli elaborati della variante saranno depositati nella Segreteria della sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, lì 5 agosto 1999

IL SINDACO: avv. Paolo Panontin

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata Albergo «Sole» - strada per Lazzaretto, 93, Muggia.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997, con delibera della Giunta comunale n. 372 del 19 luglio 1999, l'Amministrazione comunale del Comune di Muggia ha deliberato di classificare, sulla base delle risultanze emerse da apposito sopralluogo, l'Albergo Sole di Strada per Lazzaretto, 93, Muggia, come struttura alberghiera di 3 stelle.

Muggia, lì 9 agosto 1999

IL SINDACO: Roberto Dipiazza

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito e di adozione del Piano di recupero n. 4 di Torre.

IL SINDACO

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dell'1 luglio 1999 esecutiva il 30 luglio 1999, è stato adottato il Piano di recupero n. 4 di Torre.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12 agosto 1999 al 22 settembre 1999 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Gazzettino» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 22 settembre 1999 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano di recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 5 agosto 1999

IL SINDACO: Alfredo Pasini

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano di recupero n. 17 di via Vallona.

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dell'1 luglio 1999 esecutiva il 30 luglio 1999, è stata adottata la variante n. 1 al Piano di recupero n. 17 di via Vallona.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12 agosto 1999 al 22 settembre 1999 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 22 settembre 1999 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano di recupero possono

presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 5 agosto 1999

IL SINDACO: Alfredo Pasini

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa alla zona industriale Ponte Rosso e alla zona artigianale di via Zuccherificio (P.I.P.) presentata dal Consorzio Z.I.P.R.

IL SINDACO

AVVERTE

Che con deliberazione del Consiglio comunale in data 2 luglio 1999, n. 54 è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa alla zona industriale Ponte Rosso e alla zona artigianale di via Zuccherificio (P.I.P.), presentata dal Consorzio Z.I.P.R. ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 52/1991.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi, decorrenti dal 23 agosto 1999.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, lì 6 agosto 1999

IL SINDACO: Luciano Del Frè

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Avviso di adozione della variante al Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) dell'area artigianale-industriale di Collalto.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 62 del 23 giugno 1999 il Comune di Tarcento ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1º della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) dell'area artigianale-industriale di Collalto, avente ad oggetto: «Variante urbanistica relativa alla normativa del Piano per gli insediamenti produttivi nell'area di Collalto (P.I.P. Collalto)».

Gli atti relativi alla suddetta variante sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Tarcento, lì 22 luglio 1999

IL SINDACO
(firma illeggibile)

COMUNE DI TRICESIMO

(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva turistica denominata «Al Cavallino Bianco». Determinazione del direttore generale 9 agosto 1999, n. 410. (Estratto).

IL RESPONSABILE FUNZIONARIO

(omissis)

VISTA la denuncia delle attrezzature e dei servizi per la riclassificazione prodotta dal signor Benedetti Olinto nato a Tricesimo (Udine) il 17 marzo 1948 e residente a Tricesimo (Udine) in via Bartolomeo, 19;

VISTO il rapporto di servizio dei V.V.U.U. datato 8 giugno 1999, tendente ad accertare i requisiti obbligatori posseduti dalla citata struttura in oggetto e parte integrante del presente provvedimento;

ACCERTATO che, sulla base dei citati atti ed in conformità a quanto indicato nella tabella «A» allegata alla legge regionale 17/1997, all'esercizio alberghiero in parola può essere assegnato il livello di classificazione «due stelle»;

(omissis)

DETERMINA

1. - di attribuire alla struttura ricettiva «Al Cavallino Bianco» del signor Benedetti Olinto, sita in Tricesimo, via Bartolomeo, 13, dalla capacità ricettiva di n. 7 camere per un totale di 17 posti letto, il livello di classificazione «due stelle»;

2. - di dare atto che la succitata classificazione ha validità per la frazione residua del quinquiennio in corso, ovvero fino al 2002;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -
DIRETTORE GENERALE:
segr. dott. Bacchisio Crispo

COMUNE DI UDINE

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato n. 9 relativo alla zona di frangia al P.E.E.P. est. Norma transitoria riferita alle aree comprese nel P.E.E.P.

IL DIRIGENTE DI SETTORE INCARICATO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 d'ord. del 21 giugno 1999, è stata adottata la variante n. 1 al Piano particolareggiato n. 9 relativo alla zona di frangia al P.E.E.P., norma transitoria riferita alle aree comprese nel P.E.E.P.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, la suindicata delibera di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 23 agosto 1999 al 25 settembre 1999.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni o opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati devono essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo e in sei copie.

Udine, 30 luglio 1999

IL DIRIGENTE DI SETTORE INCARICATO:
ing. Pino Bellinetti

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico addetto all'assistenza a tempo indeterminato.

In attuazione alla deliberazione n. 380 in data 22 luglio 1999, si rende noto che è bandita pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Ruolo: tecnico;

Profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza - Categoria B.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 761/1979, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207 e dal D.M. 30 gennaio 1982 e successivie modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dalla legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 403/1998.

Ai sensi del D.M. Sanità n. 458 del 21 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 - Serie generale - del 30 marzo 1992, la metà dei posti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale che sia in servizio di ruolo presso questa Amministrazione.

Questa Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento di dati personali la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di scuola dell'obbligo;

b) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Prove d'esame:

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE SELEZIONI PUBBLICHE

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per le singole selezioni;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da con-

ferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 403/1998 il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Dette dichiarazioni sostituive, sottoscritte dal candidato, possono essere rese - negli appositi moduli predisposti dall'Ente ovvero su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni - in presenza di funzionari addetti ovvero allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 Pordenone,

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure di selezione fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata dal competente organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e successive modifiche.

8. Convocazione dei candidati

I candidati ammessi saranno preavvertiti del luogo e della data delle prove d'esame con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data delle prove stesse.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa. Le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si applicano i criteri previsti dall'articolo 45 del D.P.R. 494/1987.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 40 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale della selezione, il Direttore generale approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale. La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostra-

re il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione alla selezione.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente C.C.N.L. per il personale del comparto del S.S.N.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone - telefono 0434/399097-399098.

IL DIRETTORE GENERALE: dr. Francesco Gallorini

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Pordenone

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente a . . . . (Provincia . . . .), via . . . . , n. . . . . - telefono . . . .

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura, di n. . . . . posti di . . . . presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il . . . .

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . .);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando . . . . ;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . indicare le cause, di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) il consenso al trattamento dei dati personali;

8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea);

9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: . . . . (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Allegato all'istanza di:

....

....

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

..l.. sottoscritt.. ....

nat.. a .... (prov. ....) il ....

residente in .... (prov. ....), via .... n. ....

consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione (articoli 483, 495 e 496 del Codice penale) e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

☐ Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....

☐ Presentata copia del documento di identità ....

Avviso di convocazione di commissione di sorteggio.

La commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti la commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, nel giorno ed ora di seguito indicati:

27 settembre 1999, alle ore 9.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di Dirigente medico di 1º livello di Ginecologia e ostetricia.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Ufficio del personale - 1º piano padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE:
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 BASSA FRIULANA

PALMANOVA (Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Medico di 1º livello dirigenziale della disciplina di Cardiologia.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 602 del 24 giugno 1999, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Medico di 1º livello dirigenziale della disciplina di Cardiologia.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area: Medica e delle specialità mediche

Posizione funzionale: Medico di 1º livello dirigenziale

Disciplina: Cardiologia.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato nel supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

   – l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i servizi sanitari, prima dell'immissione in servizio;

   – il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);

– certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

– periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;

– posizione funzionale e figura professionale;

– tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);

– impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di di-

pendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta

b) 30 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5) Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge 15/1968, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banco Ambrosiano Veneto - borgo Cividale, n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione

delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i servizi sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione;

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del C.C.N.L.

Da tale data per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'articolo 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'articolo 18, comma 1, punto f) del decreto legislativo 502/1992 ed in quanto applicabile, il D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439, per la parte afferente ai provvedimenti di nomina.

14 - Decadenza della nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
Azienda per i servizi sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
Via Natisone - 33057 Palmanova

..l.. sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . posto/i di . . . .
bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;

– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . .

– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

– di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione);

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . conseguito il . . . . presso (Università): . . . . ;

– di essere in possesso del certificato di alibitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . ;

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

– iscritt.. all'albo professionale di . . . . ;

– specializzazione nella disciplina di . . . . ;

– di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): . . . . ;

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . ;

– di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;

– di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . . .

telefono n. . . . .

cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

Firma . . . .

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di dirigente medico di I livello del Servizio di cardiologia.

Con deliberazione commissariale n. 695 del 18 luglio 1999 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico di I livello del Servizio di cardiologia, graduatoria che viene di seguito riportata:

1º dott.ssa Elda Viel
nata il 12 febbraio 1965 con punti 72,585

2º dott.ssa Lucia Solinas
nata il 7 luglio 1957 con punti 67,320

3º dott. Umberto Grandis
nato il 7 agosto 1960 con punti 59,251

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di dirigente medico di I livello del Servizio immunotrasfusionale ed analisi cliniche.

Con deliberazione commissariale n. 696 del 18 luglio 1999 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di dirigente medico di I livello del Servizio immunotrasfusionale ed analisi cliniche, graduatoria che viene di seguito riportata:

1º dott. Agostino Steffan
nato il 6 agosto 1963 con punti 76,885

2º dott. Luciano Abbruzzese
nato il 2 gennaio 1965 con punti 70,705

3º dott. Alessandro Da Ponte
nato il 16 luglio 1964 con punti 69,486

4º dott. Pierpaolo Negro
nato il 29 giugno 1966 con punti 67,800

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di prova pubblica selettiva per titoli e colloquio per la copertura, mediante convenzione, di n. 2 posti di assistente sociale Unità operativa socio assistenziale di base.

È indetta una prova pubblica selettiva per titoli e colloquio per la copertura mediante convenzione per il conferimento di un incarico di assistente sociale presso l'Unità operativa socio-assistenziale. Tale incarico riguarda l'espletamento degli adempimenti istituzionali relativi alla funzione ed alle attività proprie del S.S. dei Comuni con espletamento nei Comuni del Distretto socio-sanitario, in base alle specifiche esigenze organizzative.

Durata della convenzione: dall'1 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999 con possibilità di proroga.

Ore settimanali: da 22 a 26.

Compenso orario: lire 22.000 al lordo delle ritenute di legge oltre alle spese di viaggio regolarmente documentate per il servizio svolto.

Requisiti e modalità per la partecipazione:

1. cittadinanza italiana o equivalente;
2. idoneità fisica all'impiego;
3. godimento dei diritti civili;
4. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5. non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
6. essere in possesso del diploma di assistente sociale ed iscrizione all'albo;
7. possesso della patente cat. B.

Scadenza di presentazione della domanda: 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Cividale del Friuli - Ufficio segreteria-personale - telefono 0432/731816-731817.

Dalla Residenza municipale, lì 16 agosto 1999

IL RESPONSABILE U.O.
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/PERSONALE:
p.az. Edda Midulini

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale part time per 25 ore settimanali, V q.f. «Attività culturali-biblioteca».

È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale part time per 25 ore settimanali, V q.f., «Attività culturali - biblioteca», area affari generali.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il testo integrale del bando è disponibile presso l'Ufficio segreteria del Comune di Tavagnacco. Tel. 0432-577344.

Tavagnacco, 11 agosto 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Domenico Degano

COMUNE DI TRIESTE
Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Concorso pubblico per esami per la copertura di sei posti di coordinatore educatore (Unità operativa integrazione scolastica e ricreatori), VII q.f.

È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di sei posti di ruolo di coordinatore educatore (Unità Operativa integrazione scolastica e ricrcatori) presso il Comune di Trieste.

Requisiti specifici: possesso del diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, psicologia, inoltre diploma di laurea in filosofia unitamente ad una dichiarazione attestante il superamento di almeno 3 esami di psicologia e/o pedagogia.

Estratto dell'avviso di concorso: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 agosto 1999.

Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.30 del 9 settembre 1999.

Tassa concorso lire 7.500 da versare presso la Tesoreria comunale, via Pellico, 3 - Trieste ovvero tramite c.c.p. n. 205344 intestato al Comune di Trieste - Servizio Tesoreria, via Pellico, 3 - Trieste, precisando la causale del versamento.

Qualora le domande di partecipazione superino le centocinquanta unità l'amministrazione ha la facoltà di indire una preselezione. Data e luogo di effettuazione della prova preselettiva saranno pubblicati su una Gazzetta Ufficiale in uscita nel mese di ottobre 1999. Tale comunicazione costituisce notifica a tutti gli interessati.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, largo Granatieri, 2 - V piano, telefono 040/675-4312/4757/4675 oppure all'U.R.P., piazza Unità d'Italia, 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Fabio Lorenzut

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E.R.DI.S.U.
TRIESTE

Pubblicazione bandi di concorso anno accademico 1999/2000.

L'E.R.DI.S.U. di Trieste bandisce per l'anno accademico 1999/2000 i seguenti concorsi:

Assegni di studio dell'importo massimo di lire 6.750.000 per studenti fuori sede, dell'importo massimo di lire 3.750.000 per studenti pendolari e dell'importo massimo di lire 2.800.000 per studenti in sede, riservati a studenti cittadini italiani iscritti per l'anno accademico 1999/2000 all'Università degli Studi di Trieste - scadenza per la presentazione delle domande 24 settembre 1999.

N. 512 posti alloggio presso la Casa dello Studente del polo universitario di Trieste, riservati agli studenti cittadini italiani, stranieri e stranieri di nazionalità italiana, considerati fuori sede universitaria, iscritti per l'anno accademico 1999/2000 all'Università degli Studi di Trieste; n. 50 indennità sostitutive dell'alloggio destinate al polo universitario di Gorizia, n. 5 indennità sostitutive dell'alloggio destinate al polo universitario di Pordenone, n. 5 indennità sostitutive dell'alloggio destinate al polo universitario di Portogruaro, riservate agli stu-

denti cittadini italiani considerati fuori sede universitaria, iscritti per l'anno accademico 1999/2000 all'Università degli Studi di Trieste - scadenza presentazione delle domande 24 settembre 1999.

Interventi rivolti a studenti disabili - n. 6 posti alloggio presso la casa dello studente di Trieste e n. 15 assegni didattici per studenti disabili iscritti per l'anno accademico 1999/2000 all'Università degli Studi di Trieste dell'importo massimo di lire 10.100.000 per studenti fuori sede, dell'importo massimo di lire 5.600.000 per studenti pendolari e dell'importo massimo di lire 4.200.000 per studenti residenti in sede - scadenza presentazione delle domande 24 settembre 1999.

Trieste, 9 agosto 1999

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Vaccher

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Sono indette selezioni ai sensi del D.P.C.M. n. 127 del 30 marzo 1989 per l'assunzione di personale a tempo determinato (12 mesi) di:

a) n. 2 tecnici (VII q.f.)

b) n. 2 tecnici (VI q.f.)

c) n. 1 tecnico (V q.f.)

per l'attuazione del progetto finalizzato denominato «Impegni straordinari Area tecnica».

I requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso, per i candidati di sesso maschile, l'aver assolto gli obblighi di leva o essere militesente, sono rispettivamente:

a) laurea in ingegneria civile o in architettura con con 3 anni di esperienza

b) diploma di geometra o perito industriale edile con 3 anni di esperienza

c) diploma di geometra o perito industriale edile o di Istituto d'arte.

È richiesta inoltre la patente di guida automobilistica.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema in distribuzione presso l'Ufficio personale dell'Istituto, dovranno pervenire all'I.A.C.P. - Trieste, piazza Foraggi, n. 6 entro le ore 11.00 del giorno 15 settembre 1999.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio personale dell'Istituto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15.

Trieste, 13 agosto 1999

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pierantonio Taccheo